



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 783-B

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

Indice

1. DDL S. 783-B - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	5
1.2.1. Testo DDL 783-B	6
1.2.2. Testo approvato 783-B (Bozza provvisoria)	36
1.3. Trattazione in Commissione	45
1.3.1. Sedute	46
1.3.2. Resoconti sommari	47
1.3.2.1. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo)	48
1.3.2.1.1. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 7 (ant.) del 31/07/2013	49
1.3.2.1.2. 6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 8 (pom.) del 31/07/2013	52
1.4. Trattazione in consultiva	63
1.4.1. Sedute	64
1.4.2. Resoconti sommari	65
1.4.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali)	66
1.4.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 19 (pom., Sottocomm. pareri) del 31/07/2013	67
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	69
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 59 (ant.) del 01/08/2013	70
1.5. Trattazione in Assemblea	72
1.5.1. Sedute	73
1.5.2. Resoconti stenografici	74
1.5.2.1. Seduta n. 87 (pom.) del 01/08/2013	75

1. DDL S. 783-B - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 783-B

XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

Iter

1 agosto 2013: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[S.783](#)

approvato

[C.1310](#)

approvato con modificazioni

S.783-B

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [90/13](#) del 3 agosto 2013, GU n. 181 del 3 agosto 2013. Testo coordinato G.U. n. 181 del 3 agosto 2013.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Enrico Letta](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari europei [Enzo Moavero Milanesi](#) , Ministro dello sviluppo economico [Flavio Zanonato](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Maurizio Lupi](#) (Governo [Letta-I](#))

Di concerto con

Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e semplificazione [Gianpiero D'Alia](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e autonomie [Graziano Delrio](#) , Ministro degli affari esteri [Emma Bonino](#) , Ministro dell'economia e finanze [Fabrizio Saccomanni](#) , Ministro della giustizia [Anna Maria Cancellieri](#) , Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [Andrea Orlando](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **63** del **4 giugno 2013**, G.U. n. 130 del 5 giugno 2013 , scadenza il 04 agosto 2013.

Presentazione

Trasmesso in data **30 luglio 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 83 del 30 luglio 2013.

Classificazione TESEO

DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA , RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE , RISPARMIO ENERGETICO

Articoli

ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.1, 2, 5, 6, 12, 18), VENDITA (Artt.1, 2, 5, 6, 9), LOCAZIONE E AFFITTO (Artt.1, 2, 5, 6), IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (Artt.1, 2, 4, 6-8, 14, 17, 17-bis), IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO (Artt.1, 2, 4, 6-8, 14, 17, 17-bis), ISPEZIONI (Artt.1, 3, 4, 7, 8), COLLAUDI E VERIFICHE (Artt.1, 3, 4, 7, 8), FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (Artt.3, 4, 15-bis, 17), IMMOBILI ARTISTICI E STORICI (Art.3), IMPIANTI E MEZZI INDUSTRIALI (Art.3), COSTRUZIONI RURALI (Art.3), CHIESE ED EDIFICI DI CULTO (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Artt.4-7, 15-bis), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.4-7, 11, 15-bis), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Artt.2, 4, 6, 9), NORMALIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE (Artt.4, 9, 17), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.4, 6, 9, 17-bis, 19), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.4), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Artt.4, 7), MANUTENZIONE (Artt.4, 7, 8), EDILIZIA SCOLASTICA (Artt.5, 6), IMMOBILI DI ENTI ED UFFICI PUBBLICI (Artt.5, 6), PROGRAMMI E PIANI (Art.5), FONDI DI BILANCIO (Art.5), ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA (Art.5), REGIONI (Artt.5, 8, 17), ENTI LOCALI (Art.5), EDILIZIA PUBBLICA (Art.5), AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L' ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA) (Art.5), CONTRATTI (Art.5), CLAUSOLE CONTRATTUALI (Art.6), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.6-8), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.6), ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA (Art.7), COMBUSTIBILI E CARBURANTI (Art.8), PROVINCE AUTONOME (Artt.8, 13-bis, 17), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.9), INFORMAZIONE (Artt.1, 11), MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Art.11), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Art.12), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.12), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.13, 18, 19), DETRAZIONI DI IMPOSTE (Artt.14-16), ONERI DEDUCIBILI (Artt.14-16), COSTI (Artt.14-16), PROROGA DI TERMINI (Artt.16, 17), ACQUISTI (Art.16), MOBILI ARREDI E SUPPELLETTILI (Art.16), ENERGIA SOLARE (Art.17), QUALIFICA PROFESSIONALE (Art.17), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.17), EDITORIA (Art.19), IVA (Artt.19, 20), LIBRI (Art.19), PERIODICI (Art.19), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Artt.19, 20), GIORNALI E QUOTIDIANI (Art.19), BEVANDE (Art.20), PRODOTTI ALIMENTARI (Art.20), DISTRIBUTORI AUTOMATICI (Art.20), MATERIALI DA COSTRUZIONE (Art.1), BASI DI DATI (Artt.1, 14, 15-bis), COMPUTERS (Art.4), FONDI DI GARANZIA (Art.6), CONCESSIONI E LICENZE EDILIZIE (Art.7), LEGGI REGIONALI (Artt.13-bis), APPARECCHI ELETTRICI (Art.16), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.18), PERITI TECNICI (Art.18), TUTELA DEL PAESAGGIO (Art.3), DIFESA DEL SUOLO (Art.5), OSPEDALI (Art.5), IMPIANTI ELETTRICI (Art.9), DEPURAZIONE DELLE ACQUE (Art.15), DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO (Art.15), VELENI (Art.15), SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE (Art.15), COSTRUZIONI ANTI SISMICHE (Art.16), ZONE SISMICHE (Art.16), CREDITO AGEVOLATO (Artt.16-bis), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.16-bis), CASSETTE DISCHI E NASTRI (Art.19), EDITORIA ELETTRONICA (Art.19), LIBRI DI TESTO (Art.19)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6^a Sen. [Salvatore Sciascia \(PdL\)](#) (dato conto della nomina il 31 luglio 2013) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 10^a Sen. [Salvatore Tomaselli \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 31 luglio 2013) .

Relatore di maggioranza Sen. [Salvatore Tomaselli \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 8 del 31 luglio 2013 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Salvatore Sciascia \(PdL\)](#) nominato nella seduta pom. n. 8 del 31 luglio 2013 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **6^a (Finanze e tesoro)** e **10^a (Industria, commercio, turismo)** in **sede referente** il 30 luglio 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 83 del 30 luglio 2013.
Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 783-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 783-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (LETTA)
dal **Ministro per gli affari europei** (MOAVERO MILANESI)
dal **Ministro dello sviluppo economico** (ZANONATO)
e dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (LUPI)
di concerto con il **Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione** (D'ALIA)
con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (DELRIO)
con il **Ministro degli affari esteri** (BONINO)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)
con il **Ministro della giustizia** (CANCELLIERI)
e con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (ORLANDO)

(V. Stampato n. 783)

approvato dal Senato della Repubblica il 3 luglio 2013

(V. Stampato Camera n. 1310)

modificato dalla Camera dei deputati il 30 luglio 2013

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 luglio 2013*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

**DISEGN
O DI
LEGGE**
Approvato
dalla
Camera
dei
deputati
Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

1.
Identico.
(Si vedano
le
modifiche
di cui
all'Allegat
o)
2.
Identico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato	Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63	MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63
<i>All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2:</i>	<i>Identico</i>
<i>dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:</i>	
« <i>b-bis</i>) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;	
<i>b-ter)</i> effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio»;	
<i>la lettera e) è sostituita dalla seguente:</i>	
« <i>e</i>) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione»;	
<i>dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:</i>	
« <i>h-bis</i>) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;	
<i>h-ter)</i> promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali».	
<i>All'articolo 2:</i>	<i>All'articolo 2:</i>
<i>al comma 1 è premesso il seguente:</i>	<i>identico;</i>
«01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la lettera <i>c</i>) è sostituita dalla seguente:	

"c) 'prestazione energetica di un edificio': quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso <i>standard</i> dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti"»;	
<i>al comma 1:</i>	<i>al comma 1:</i>
<i>al capoverso lettera l-quater) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011»;</i>	<i>identico;</i>
<i>al capoverso lettera l-quinqies), le parole: «"confine del sistema (o energetico dell'edificio)"» sono sostituite dalle seguenti: «"confine del sistema" o "confine energetico dell'edificio"»;</i>	<i>identico;</i>
<i>al capoverso lettera l-octies), le parole: «prodotta all'interno del confine del sistema (in situ)» sono sostituite dalle seguenti: «prodotta in situ»;</i>	<i>identico;</i>
<i>al capoverso lettera l-novies), le parole: «"edificio di riferimento o target» sono sostituite dalle seguenti: «"edificio di riferimento" o "target»;</i>	<i>identico;</i>
	<i>al capoverso lettera l-ter decies), le parole: «e utilizzata» sono sostituite dalle seguenti: «e ceduta per l'utilizzo»;</i>
	<i>al capoverso lettera l-sexies decies), la parola: «erogati» è sostituita dalle seguenti: «considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata»;</i>
<i>il capoverso lettera l-vicies bis) è soppresso;</i>	<i>identico;</i>
<i>al capoverso lettera l-vicies ter), le parole: «alla lettera l-vicies bis)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera l-vicies quater)»;</i>	<i>identico;</i>
<i>al capoverso lettera l-vicies quater), le parole: «a titolo esemplificativo e non esaustivo,» sono sostituite dalle seguenti: «e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel»;</i>	<i>identico;</i>
<i>al capoverso lettera l-vicies quinqies), le parole: «"sistema di climatizzazione estiva, impianto» sono sostituite dalle seguenti: «"sistema di climatizzazione estiva" o "impianto»;</i>	<i>identico;</i>

<i>al capoverso lettera l-vicies sexies), le parole: «dedicato a uno» sono sostituite dalle seguenti: «dedicato a un servizio energetico»;</i>	<i>identico;</i>
<i>è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:</i>	<i>identico:</i>
« <i>l-tricies</i>) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 10 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate»;	« <i>l-tricies</i>) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate»;
<i>è aggiunto, in fine, il seguente comma:</i>	<i>identico.</i>
«1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il punto 14 è sostituito dal seguente:	
"14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto"».	
<i>All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo il capoverso 3-bis è inserito il seguente:</i>	<i>All'articolo 3, comma 1:</i>
	<i>alla lettera c), capoverso 3, lettera e), dopo le parole: «sistemi tecnici» sono inserite le seguenti: «di climatizzazione»;</i>
	<i>alla lettera d), dopo il capoverso 3-bis è inserito il seguente:</i>
«3-bis.1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui il rispetto della prescrizione implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e artistici, ovvero non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell'autorità preposta ».	«3-bis.1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici ».

<i>All'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con gli stessi decreti, sono individuate modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico».</i>	<i>All'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo può avvalersi delle competenze dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico».</i>
<i>All'articolo 5, comma 1:</i>	<i>All'articolo 5, comma 1:</i>
<i>al capoverso Art. 4-bis:</i>	<i>identico:</i>
<i>al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014» e le parole: «con il parere della Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza unificata»;</i>	<i>identico;</i>
<i>al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:</i>	<i>al comma 3:</i>
	<i>alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio»;</i>
	<i>la lettera c) è sostituita dalla seguente:</i>
<i>«c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1»;</i>	<i>«c) identica;</i>
<i>al capoverso Art. 4-ter:</i>	<i>al capoverso Art. 4-ter:</i>
<i>al comma 2, dopo le parole: «edilizia pubblica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso»;</i>	<i>al comma 2, dopo le parole: «edifici scolastici» sono inserite le seguenti: «e agli ospedali»; dopo le parole: «attraverso le ESCO» sono inserite le seguenti: «, il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite» e, dopo le parole: «edilizia pubblica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso»;</i>

<i>al comma 3, dopo le parole: «del rendimento energetico dell'edificio,» sono inserite le seguenti: «analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013»;</i>	<i>identico;</i>
<i>al comma 4, le parole: «30 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».</i>	<i>identico.</i>
<i>All'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6:</i>	<i>Identico:</i>
<i>al comma 1, le parole da: «L'attestato» fino a: «è rilasciato» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato» e le parole: «al termine dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di agibilità»;</i>	<i>identico;</i>
<i>al comma 2, nel primo periodo, dopo la parola: «vendita» sono inserite le seguenti: «, di trasferimento di immobili a titolo gratuito» e, nell'ultimo periodo, le parole: «congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità»;</i>	<i>identico;</i>
<i>al comma 3, dopo la parola: «vendita» sono inserite le seguenti: «, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito»;</i>	<i>identico;</i>
	dopo il comma 3 è inserito il seguente:
	«3- bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti»;
	al comma 4, dopo le parole: «destinazione d'uso,» sono inserite le seguenti: «la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e»;
<i>al comma 5, secondo periodo, le parole da: «dal decreto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75»;</i>	<i>al comma 5, secondo periodo, le parole: «degli impianti termici» sono sostituite dalle seguenti: «dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici» e le parole da: «dal decreto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75»;</i>

<i>al comma 6, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;</i>	<i>identico;</i>
<i>dopo il comma 6 è inserito il seguente:</i>	<i>dopo il comma 6 è inserito il seguente:</i>
«6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti»;	«6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al comma 6 del presente articolo »;
<i>al comma 8, le parole: «l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale» sono sostituite dalle seguenti: «gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale»;</i>	<i>identico;</i>
<i>al comma 11, le parole: «rilascio della prestazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «rilascio dell'attestato di prestazione energetica» e le parole: «sistema di attestazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «sistema di certificazione energetica»;</i>	<i>identico;</i>
<i>al comma 12, alinea, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158».</i>	<i>identico.</i>
<i>All'articolo 7:</i>	<i>All'articolo 7:</i>
<i>al comma 1, capoverso 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o alla domanda di concessione edilizia»; al secondo periodo, la parola: «mera» è soppressa e le parole da: «decreto 22 gennaio 2008» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37» e, nell'ultimo periodo, le parole: «applicazione della norma predetta» sono sostituite dalle seguenti: «applicazione del predetto articolo 26, comma 7,»;</i>	<i>al comma 1, capoverso 1, al primo periodo, dopo le parole: «impiantistiche termotecniche» è inserita la seguente: «, elettriche» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o alla domanda di concessione edilizia»; al secondo periodo, la parola: «mera» è soppressa e le parole da: «decreto 22 gennaio 2008» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37» e, nell'ultimo periodo, le parole: «applicazione della norma predetta» sono sostituite dalle seguenti: «applicazione del predetto articolo 26, comma 7,»;</i>
<i>al comma 2, alinea, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005».</i>	<i>al comma 2:</i>
	<i>all'alinea, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005»;</i>
	<i>il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:</i>

	«1- <i>bis</i> . In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica».
<i>All'articolo 8, comma 1:</i>	<i>All'articolo 8, comma 1:</i>
	<i>alla lettera a), capoverso lettera a), dopo le parole: «i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano» sono inserite le seguenti: «entro centoventi giorni»;</i>
<i>alla lettera a), capoverso lettera c), dopo le parole: «alle regioni» sono inserite le seguenti: «e alle province autonome» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 4, comma 1-bis»;</i>	<i>identico;</i>
<i>dopo la lettera a) è inserita la seguente:</i>	<i>identico;</i>
<i>«a-bis) al comma 3-bis, le parole: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 3," sono soppresse»;</i>	
<i>alla lettera b), capoverso 5-ter, le parole: «le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi»;</i>	<i>identico;</i>
	<i>alla lettera b), capoverso 5- quinquies, nell'alinea, dopo le parole: «e le province autonome» sono inserite le seguenti: «, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75,»;</i>
<i>alla lettera b), capoverso 5-sexies, nell'alinea, le parole: «con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;</i>	<i>identico;</i>
<i>alla lettera b), capoverso 5-sexies, nella lettera d), le parole: «Piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano d'azione».</i>	<i>identico.</i>
	<i>All'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 11, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:</i>

	«e-bis) UNI EN 15193 - Prestazioni energetiche degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione».
<i>All'articolo 10, comma 1, capoverso Art. 14, la parola: «provvede» è sostituita dalle seguenti: «si provvede».</i>	<i>Identico</i>
<i>All'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 15:</i>	<i>All'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 15:</i>
	<i>al comma 2, dopo le parole: «i controlli» sono inserite le seguenti: «periodici e diffusi»;</i>
<i>al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «L'ente locale e la regione» sono inserite le seguenti: «o la provincia autonoma»;</i>	<i>identico;</i>
<i>al comma 4, le parole: «contestualmente alla dichiarazione di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di agibilità».</i>	<i>identico.</i>
<i>Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:</i>	<i>Identico</i>
«Art. 13-bis. - (Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192). - 1. L'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:	
"Art. 17. - (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento"».	
<i>All'articolo 14, comma 1, le parole da: «, con l'esclusione delle spese» fino alla fine del comma sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».</i>	<i>All'articolo 14:</i> <i>al comma 1, le parole da: «, con l'esclusione delle spese» fino alla fine del comma sono soppresse;</i>

	dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
	«3- bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano».
<i>All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «la realizzazione di interventi per il miglioramento» sono inserite le seguenti: «, l'adeguamento antisismico».</i>	<i>All'articolo 15:</i> al comma 1, dopo le parole: «ed incentivi selettivi di carattere strutturale» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro il 31 dicembre 2013», dopo le parole: «la realizzazione di interventi per il miglioramento» sono inserite le seguenti: «, l'adeguamento antisismico» , dopo le parole: «per l'incremento» sono inserite le seguenti: «dell'efficienza idrica e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo è compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi.»;
	dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

	«1- <i>bis</i> . Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici»;
	<i>alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e idrica».</i>
<i>Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:</i>	<i>Identico:</i>
«Art. 15- <i>bis</i> . -- (Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili). -- 1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore, è istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.	«Art. 15- <i>bis</i> . - (Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. Identico.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie.	2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell'ENEA , individua, con apposito decreto, le modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni.

3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».	3. <i>Identico</i> ».
<i>All'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:</i>	<i>All'articolo 16:</i>
	<i>dopo il comma 1 è inserito il seguente:</i>
	«1- <i>bis</i> . Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16- <i>bis</i> , comma 1, lettera i) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare».
	<i>il comma 2 è sostituito dal seguente:</i>
«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro».	«2. <i>Identico</i> ».
	<i>Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:</i>

	«Art. 16- bis. - (Interventi per favorire l'accesso al credito). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia».
	All'articolo 17, comma 1, capoverso 2, le parole: «Entro il 31 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:	Identico
«Art. 17-bis. - (Requisiti degli impianti termici). -- 1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:	
"9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.	
9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:	
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;	
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;	
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.	
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.	

9- <i>quater</i> . I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9- <i>bis</i> e 9- <i>ter</i> ».	
<i>All'articolo 18:</i>	<i>All'articolo 18:</i>
<i>al comma 1, le parole da: «sono abrogati» fino a: «allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell'Allegato A»;</i>	<i>identico;</i>
<i>dopo il comma 2 è inserito il seguente:</i>	<i>identico;</i>
«2- <i>bis</i> . Al punto 4 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: "soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 4, comma 1- <i>bis</i> ».	
	<i>dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:</i>
	«3- <i>bis</i> . I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) , capoverso "1", all'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 6", comma 12, e all'articolo 7, comma 1, capoverso "1", terzo periodo, sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
	<i>All'articolo 19, comma 1:</i>
	<i>la lettera a) è sostituita dalla seguente:</i>
	« a) al secondo periodo, le parole: "a supporti integrativi o ad altri beni" sono sostituite dalle seguenti: "a beni diversi dai supporti integrativi"»;
	<i>dopo la lettera a) è inserita la seguente:</i>
	« a- <i>bis</i>) il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo."».
<i>All'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:</i>	<i>Identico</i>
«2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole: "somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni"».	

	All'articolo 21, comma 3:
	all'alinea, le parole da: «a 271,3 milioni di euro» fino a: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a 274 milioni di euro per l'anno 2014, a 379,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 265,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 262,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023»;
	alla lettera a), le parole: «229 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «194 milioni», le parole: «e a 413,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 379 milioni» e dopo le parole: «maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «e delle minori spese»;
	alla lettera b), le parole: «quanto a 42,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 44,8 milioni», le parole: «a 50,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 54,7 milioni», le parole: «e a 31,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 34,7 milioni» e le parole: «e a 28,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 31,8 milioni»;
	alla lettera c), le parole: «17,8 milioni di euro per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024»;
	alla lettera d), dopo le parole: «quanto a» sono inserite le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014 e a»;
	dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
	« e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013.

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in particolare l'articolo 37;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la

riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformità al diritto dell'Unione europea.

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate a recepire la direttiva 2010/31/UE e ad evitare il prossimo aggravamento della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368), avviata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012, per il mancato recepimento della direttiva e attualmente allo stadio di parere motivato emesso in data 25 gennaio 2013;

Ritenuto altresì di emanare disposizioni per porre definitivamente rimedio anche alla procedura d'infrazione n. 2006/2378, in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni, aperta da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia il 18 ottobre 2006 per non completo e conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che la direttiva 2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga;

Ritenuta la necessità di destinare ulteriori risorse per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, nonché per la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali al fine di rimodulare gli interventi a sostegno dell'occupazione;

Ritenuta la necessità di razionalizzare il trattamento IVA dei prodotti editoriali, nonché della somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. -- *(Finalità)*. -- *1*. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.

2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:

- a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
- b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
- c) sostenere la diversificazione energetica;
- d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
- e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo del settore delle costruzioni e dell'occupazione;
- f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;
- g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;
- h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale.».

Art. 2.

(Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

- «l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio": documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;
- l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;
- l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
- l-quinquies) "confine del sistema (o energetico dell'edificio)": confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta;
- l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;
- l-septies) "edificio di proprietà pubblica": edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti;
- l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ);
- l-novies) "edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica": edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;
- l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;
- l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio;
- l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- l-ter decies) "energia esportata": quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine;
- l-quater decies) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
- l-quinquies decies) "energia prodotta in situ": energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema;
- l-sexies decies) "fabbisogno annuale globale di energia primaria": quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;
- l-septies decies) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;

l-octies decies) "fattore di conversione in energia primaria": rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti;

l-novies decies) "involucro di un edificio": elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno;

l-vicies) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:

- 1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;
- 2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;
- 3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;

l-vicies semel) "norma tecnica europea": norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

l-vicies bis) "prestazione energetica di un edificio": quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;

l-vicies ter) "riqualificazione energetica di un edificio" un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera *l-vicies bis*);

l-vicies quater) "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;

l-vicies quinquies) "sistema di climatizzazione estiva, impianto di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;

l-vicies sexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto tecnologico dedicato a uno o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi;

l-vicies septies) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di

lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

l-duodetricies) "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;

l-undetricies) "vettore energetico": sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio.».

Art. 3.

(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole «agli articoli 7, 9 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata.

2-*ter*. Il presente decreto disciplina in particolare:

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;

b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:

1) nuova costruzione;

2) ristrutturazioni importanti;

3) riqualificazione energetica;

c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";

d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;

e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;

f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;

g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;

h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;

i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;

l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-*bis*;

b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box,

cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;

f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.»;

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:

a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;

b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7.

3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.».

Art. 4.

(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:

a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;

2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema;

3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;

4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma;

b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:

1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;

2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;

3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e

parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica.»;

c) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-*bis*» e dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa».

Art. 5.

(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis*.

(Edifici ad energia quasi zero)

1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

2. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, con il parere della Conferenza unificata è definito il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea.

3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno;

b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE;

c) l'individuazione, in casi specifici e sulla base dell'analisi costi-benefici sul ciclo di vita economico, della non applicabilità di quanto disposto al comma 1;

d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.

Art. 4-*ter*.

(Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato)

1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile, nonché all'entità dell'intervento.

2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici, anche

attraverso le ESCO o lo strumento del finanziamento tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica. La dotazione del fondo è incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalità di gestione e accesso del fondo stesso.

3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile -- ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.

4. Entro il 30 aprile 2014 il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.».

Art. 6.

(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. -- (*Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione*). -- 1. L'attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato: "attestato di prestazione energetica" ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.

2. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.

3. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione

che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.

10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di attestazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:

- a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
- b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi

all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:

- 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
 - 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
 - 3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
 - 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
 - 5) le emissioni di anidride carbonica;
 - 6) l'energia esportata;
 - 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
 - 8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
- c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
- d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.»

Art. 7.

(Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto 22 gennaio 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 61 del 12 marzo 2008. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.»

2. Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a

titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti.».

Art. 8.

(Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«A tali fini:

a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;

b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;

c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica.»;

b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:

«5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di:

a) flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;

b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell'aria.

5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere notificati alla Commissione europea.

5-quinquies. Le regioni e le province autonome provvedono inoltre a:

a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.

b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la definizione congiunta:

a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;

b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;

c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d);

d) del Piano nazionale destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2;

e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13.».

Art. 9.

(Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. -- (*Norme transitorie*) -- 1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto della direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:

a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici -- Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;

b) UNI/TS 11300 -- 1 Prestazioni energetiche degli edifici -- Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;

c) UNI/TS 11300 -- 2 Prestazioni energetiche degli edifici -- Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;

d) UNI/TS 11300 -- 3 Prestazioni energetiche degli edifici -- Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;

e) UNI/TS 11300 -- 4 Prestazioni energetiche degli edifici -- Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.».

Art. 10.

(Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (*Copertura finanziaria*). - 1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter, provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 11.

(Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«3. Le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 1 del 2 gennaio 2013.».

Art. 12.

(Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (*Sanzioni*). - 1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto

notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-*bis*, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.».

Art. 13.

(Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;».

Art. 14.

(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 15.

(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica)

1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.

Art. 16.

(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Art. 17.

(Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
«1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere *a)*, *b)*, *c)* o *d)* dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.».

Art. 18.

(Abrogazioni e disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati, gli articoli 1, comma 3, 2, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, l'articolo 5, 12, 14, i punti 2, 11, 12 e 56 dell'allegato A, gli Allegati B ed I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché il comma 3 dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso.

3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «attestato di prestazione energetica».

Art. 19.

(Modifiche alla disciplina IVA delle cessionidi prodotti editoriali)

1. Alla lettera *c)* dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.";

b) al sesto periodo le parole "se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione" sono sostituite dalle seguenti "in ogni caso";

c) l'ottavo periodo è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.

Art. 20.

(Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), è abrogato.

2. Alla tabella A, parte III, n. 121), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività»;

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.

Art. 21.

(Disposizioni finanziarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 è incrementata di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2 del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 271,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 373,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 260,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 257,8 milioni di euro per ciascuno degli anni

dal 2017 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 14,16, 19 e 20;

b) quanto a 42,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 50,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7;

c) quanto a 17,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2 comma 616 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;

e) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 2013.

NAPOLITANO

Letta -- Moavero Milanesi -- Zanonato -- Lupi -- D'Alia -- Delrio -- Bonino -- Saccomanni --
Cancellieri -- Orlando

Visto, *il Guardasigilli*: Cancellieri.

1.2.2. Testo approvato 783-B (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 783-B

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 1° agosto 2013, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63

All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2:

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;

b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio»;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e

con l'occupazione»;

dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

«*h-bis*) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;

h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali».

All'articolo 2:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) 'prestazione energetica di un edificio': quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso *standard* dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti"»;

al comma 1:

al capoverso lettera l-quater) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2011»;

al capoverso lettera l-quinquies), le parole: «"confine del sistema (o energetico dell'edificio)"» *sono sostituite dalle seguenti:* «"confine del sistema" o "confine energetico dell'edificio"»;

al capoverso lettera l-octies), le parole: «prodotta all'interno del confine del sistema (in situ)» *sono sostituite dalle seguenti:* «prodotta in situ»;

al capoverso lettera l-novies), le parole: «"edificio di riferimento o target"» *sono sostituite dalle seguenti:* «"edificio di riferimento" o "target"»;

al capoverso lettera l-ter decies), le parole: «e utilizzata» *sono sostituite dalle seguenti:* «e ceduta per l'utilizzo»;

al capoverso lettera l-sexies decies), la parola: «erogati» *è sostituita dalle seguenti:* «considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata»;

il capoverso lettera l-vicies bis) è soppresso;

al capoverso lettera l-vicies ter), le parole: «alla lettera *l-vicies bis*)» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla lettera *l-vicies quater*)»;

al capoverso lettera l-vicies quater), le parole: «a titolo esemplificativo e non esaustivo,» *sono sostituite dalle seguenti:* «e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel»;

al capoverso lettera l-vicies quinquies), le parole: «"sistema di climatizzazione estiva, impianto"» *sono sostituite dalle seguenti:* «"sistema di climatizzazione estiva" o "impianto"»;

al capoverso lettera l-vicies sexies), le parole: «dedicato a uno» *sono sostituite dalle seguenti:* «dedicato a un servizio energetico»;

è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«*l-tricies*) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono

tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il punto 14 è sostituito dal seguente:

"14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto"».

All'articolo 3, comma 1:

alla lettera c), capoverso 3, lettera e), dopo le parole: «sistemi tecnici» sono inserite le seguenti: «di climatizzazione»;

alla lettera d), dopo il capoverso 3-bis è inserito il seguente:

«3-bis.1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici».

All'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo può avvalersi delle competenze dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico».

All'articolo 5, comma 1:

al capoverso Art. 4-bis:

al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014» e le parole: «con il parere della Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza unificata»;

al comma 3:

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1»;

al capoverso Art. 4-ter:

al comma 2, dopo le parole: «edifici scolastici» sono inserite le seguenti: «e agli ospedali»; dopo le parole: «attraverso le ESCO» sono inserite le seguenti: «, il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite» e, dopo le parole: «edilizia pubblica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso»;

al comma 3, dopo le parole: «del rendimento energetico dell'edificio,» sono inserite le seguenti: «analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013»;

al comma 4, le parole: «30 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

All'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6:

al comma 1, le parole da: «L'attestato» fino a: «è rilasciato» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato» e le parole: «al termine dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di agibilità»;

al comma 2, nel primo periodo, dopo la parola: «vendita» sono inserite le seguenti: «, di trasferimento di immobili a titolo gratuito» e, nell'ultimo periodo, le parole: «congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità»;

al comma 3, dopo la parola: «vendita» sono inserite le seguenti: «, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti»;

al comma 4, dopo le parole: «destinazione d'uso,» sono inserite le seguenti: «la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e»;

al comma 5, secondo periodo, le parole: «degli impianti termici» sono sostituite dalle seguenti: «dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici» e le parole da: «dal decreto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75»;

al comma 6, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al comma 6 del presente articolo»;

al comma 8, le parole: «l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale» sono sostituite dalle seguenti: «gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale»;

al comma 11, le parole: «rilascio della prestazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «rilascio dell'attestato di prestazione energetica» e le parole: «sistema di attestazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «sistema di certificazione energetica»;

al comma 12, alinea, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso 1, al primo periodo, dopo le parole: «impiantistiche termotecniche» è inserita la seguente: «, elettriche» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o alla domanda di concessione edilizia»; al secondo periodo, la parola: «mera» è soppressa e le parole da: «decreto 22 gennaio 2008» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37» e, nell'ultimo periodo, le parole: «applicazione della norma predetta» sono sostituite dalle seguenti: «applicazione del predetto articolo 26, comma 7,»;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005»;

il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:

«*l-bis*. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica».

All'articolo 8, comma 1:

alla lettera a), capoverso lettera a), dopo le parole: «i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano» sono inserite le seguenti: «entro centoventi giorni»;

alla lettera a), capoverso lettera c), dopo le parole: «alle regioni» sono inserite le seguenti: «e alle province autonome» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 4, comma 1-bis»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) al comma 3-bis, le parole: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 3," sono soppresse»;

alla lettera b), capoverso 5-ter, le parole: «le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi»;

alla lettera b), capoverso 5-quinquies, nell'alinea, dopo le parole: «e le province autonome» sono inserite le seguenti: «, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75,»;

alla lettera b), capoverso 5-sexies, nell'alinea, le parole: «con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

alla lettera b), capoverso 5-sexies, nella lettera d), le parole: «Piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano d'azione».

All'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 11, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione».

All'articolo 10, comma 1, capoverso Art. 14, la parola: «provvede» è sostituita dalle seguenti: «si provvede».

All'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 15:

al comma 2, dopo le parole: «i controlli» sono inserite le seguenti: «periodici e diffusi»;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «L'ente locale e la regione» sono inserite le seguenti: «o la provincia autonoma»;

al comma 4, le parole: «contestualmente alla dichiarazione di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di agibilità».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192). -- 1.

L'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - (Clausola di cedevolezza). -- 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento"».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole da: «, con l'esclusione delle spese» fino alla fine del comma sono soppresse; dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

All'articolo 15:

al comma 1, dopo le parole: «ed incentivi selettivi di carattere strutturale» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro il 31 dicembre 2013», dopo le parole: «la realizzazione di interventi per il miglioramento» sono inserite le seguenti: «, l'adeguamento antisismico», dopo le parole: «per l'incremento» sono inserite le seguenti: «dell'efficienza idrica e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo è compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi.»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e idrica».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. - (Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili). -- 1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore, è istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto, le modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni.

3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 16:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - (*Interventi per favorire l'accesso al credito*). -- 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia».

All'articolo 17, comma 1, capoverso 2, le parole: «Entro il 31 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (*Requisiti degli impianti termici*). -- 1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

- a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
- b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
- c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente

norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, *9-bis* e *9-ter*».

All'articolo 18:

al comma 1, le parole da: «sono abrogati» *fino a:* «allegato A» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell'Allegato A»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Al punto 4 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: "soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*"»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso "1", all'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 6", comma 12, e all'articolo 7, comma 1, capoverso "1", terzo periodo, sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 19, comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al secondo periodo, le parole: "a supporti integrativi o ad altri beni" sono sostituite dalle seguenti: "a beni diversi dai supporti integrativi"»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«*a-bis)* il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo."».

All'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole: "somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni"».

All'articolo 21, comma 3:

all'alinea, le parole da: «a 271,3 milioni di euro» *fino a:* «al 2023» *sono sostituite dalle seguenti:* «a 274 milioni di euro per l'anno 2014, a 379,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 265,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 262,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023»;

alla lettera a), le parole: «229 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «194 milioni», *le parole:* «e a 413,1 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «e a 379 milioni» *e dopo le parole:* «maggiori entrate» *sono inserite le seguenti:* «e delle minori spese»;

alla lettera b), le parole: «quanto a 42,3 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 44,8 milioni», *le parole:* «a 50,7 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «a 54,7 milioni», *le parole:* «e a 31,7 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «e a 34,7 milioni» *e le parole:* «e a 28,8 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «e a 31,8 milioni»;

alla lettera c), le parole: «17,8 milioni di euro per l'anno 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024»;

alla lettera d), dopo le parole: «quanto a» *sono inserite le seguenti:* «20 milioni di euro per l'anno 2014 e a»;

dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 783-B
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) in sede referente

[N. 7 \(ant.\)](#)

31 luglio 2013

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 31
luglio 2013 alle
ore 12:00

[N. 8 \(pom.\)](#)

31 luglio 2013

Esito: **concluso**
l'esame
proposto
accoglimento OdG

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] (Finanze e tesoro) e 10[^] (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 7 (ant.) del 31/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
7^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

[\(783-B\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#) stigmatizza la reiterata assenza del rappresentante del Governo, che tuttavia è necessario superare, almeno in questa fase, in considerazione del limitato tempo a disposizione per la conversione in legge del decreto.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD), relatore per la 10^a Commissione, illustra il disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge sull'efficienza energetica, che ritorna al Senato dopo che la Camera dei deputati ha introdotto alcune modifiche al testo varato dal Senato.

Passando ad illustrare brevemente le principali modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, riguardanti le parti di competenza della 10^a Commissione, evidenzia che all'articolo 14 si prevede, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione dei diversi interventi di efficientamento, che l'ENEA assicuri la trasmissione per via telematica dei risultati che sono stati conseguiti al Ministero dello sviluppo economico. Tali dati vengono trasmessi attraverso la predisposizione di un *report* annuale.

All'articolo 15, inoltre, viene esteso il meccanismo delle detrazioni fiscali anche agli interventi di adeguamento antisismico nonché la possibilità di detrarre fiscalmente le spese sostenute per l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Per quanto attiene, invece, all'accesso al credito, è stato introdotto un apposito articolo 16-*bis* con il quale si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze promuova con l'Associazione bancaria italiana (ABI) una verifica sulle condizioni per offrire del credito agevolato ai soggetti che intendono predisporre degli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia. Segnala, infine, che le misure delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficienza energetica avranno carattere strutturale a decorrere dal 2014.

Il senatore [SCIASCIA](#) (*PdL*), relatore per la 6^a Commissione, illustra il contenuto delle modifiche accolte dalla Camera dei deputati agli articoli 16 e 19. In particolare, all'articolo 16, si ricomprendono tra gli interventi ammessi alla detrazione del 65 per cento quelli relativi all'adozione di misure antisismiche. Per quanto riguarda invece l'articolo 19, relativo al regime speciale IVA applicato alle pubblicazioni editoriali, fa presente che la lettera *a)* del comma 1 è stata modificata per ridefinire il concetto di "supporto integrativo" alle pubblicazioni: per effetto di tale modifica i supporti allegati ai libri scolastici e universitari non sono interessati dall'aumento dell'aliquota IVA. Viene quindi fornita una nuova definizione dei supporti integrativi per i quali si applica l'aliquota IVA ridotta: in particolare, essi sono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti ceduti in una unica confezione, unitamente ai libri delle scuole per ogni ordine e grado e per le università.

Al di là della opportunità di tali modifiche, il relatore esprime rammarico per il fatto che su analoghi emendamenti presentati nel corso dell'*iter* presso le Commissioni riunite del Senato si era registrata la contrarietà dal rappresentante del Governo motivata dalla impossibilità di reperire le risorse necessarie ad ampliare la portata normativa del decreto sui punti citati. Il superamento di tale difficoltà presso l'altro ramo del Parlamento da parte del Governo andrebbe motivata e spiegata, evitando il rischio che l'*iter* presso il Senato possa essere giudicato non adeguatamente approfondito. Conclude rimarcando criticamente tale circostanza.

Il presidente [MUCCHETTI](#) nel dichiarare aperta la discussione generale propone alle Commissioni riunite di fissare per le ore 11 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti. Dopo un breve intervento della senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) e del presidente della 6^a Commissione [Mauro Maria MARINO](#) (*PD*), il presidente [MUCCHETTI](#) propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorni alle ore 12 di oggi.

Le Commissioni riunite convengono.

Interviene quindi il senatore [CARRARO](#) (*PdL*) il quale ricorda l'orientamento di voto favorevole espresso dal Movimento 5 Stelle nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sottolineando che il decreto-legge reca disposizioni rilevanti per il settore edile e delle costruzioni e che quindi una eventuale decadenza dello stesso apparirebbe immotivata e di estrema gravità.

Il senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*) ritiene opportuno affrontare la fase emendativa del provvedimento in modo approfondito, per incidere sul merito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, posto che sono necessari ulteriori miglioramenti al decreto.

Il presidente della 6a Commissione [Mauro Maria MARINO](#) (*PD*), intervenendo nel merito non disconosce la fondatezza dei rilievi che chiamano in causa sia i rapporti tra Parlamento e Governo sia i rapporti tra i due rami del Parlamento nell'*iter* del decreto in titolo. D'altro canto, l'imminente scadenza del termine costituzionalmente previsto comprime oggettivamente i tempi di esame in terza lettura.

Ciononostante non si esime da una valutazione fortemente critica della modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 6 laddove si prevede che in assenza dell'attestato di prestazione e energetica allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimenti di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione si determina la nullità degli stessi contratti. Si tratta di una previsione che rischia di avere un effetto negativo sulle negoziazioni immobiliari, incidendo ulteriormente su un settore che, come emerso nel corso dell'indagine conoscitiva sulla tassazione immobiliare, attraversa un periodo di gravissima crisi. Condivide inoltre anche in qualità di Presidente della 6a Commissione i rilievi critici del senatore Sciascia, ricordando come la questione dell'aliquota IVA sui supporti allegati ai prodotti editoriali era stata oggetto di un ordine del giorno in Aula in presenza di una dichiarata difficoltà tecnica e finanziaria che, viceversa, alla Camera è stata superata. Conclude dando atto ai relatori Tomaselli e Sciascia di aver condotto un lavoro approfondito e prezioso che avrebbe meritato maggiore attenzione da parte del Governo.

Il presidente [MUCCHETTI](#), attesa la perdurante assenza del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, convocata alle ore 14,30 di oggi.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.2. 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 8 (pom.) del 31/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
8^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
[Mauro Maria MARINO](#)
indi del Presidente della 10^a Commissione
[MUCCHETTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(783-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) avverte che si passerà all'esame degli emendamenti ritenendo conclusa la discussione generale e riservandosi il rappresentante del Governo di svolgere le osservazioni di replica in tale fase procedurale.

Comunica che sono stati presentati 20 emendamenti e 2 ordini del giorno e che l'emendamento 2.1 è improponibile poiché modifica disposizioni approvate in un testo identico dalla Camera dei Deputati.

Comunica inoltre che gli emendamenti sono stati trasmessi alla 1a e alla 5a Commissione e che eventuali rilievi sul testo da parte della Commissione bilancio potranno essere presi in considerazione dai relatori per il seguito dell'esame in Assemblea.

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti presentati agli articoli 6, 14, 15, 16-*bis* e 20, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Il relatore [SCIASCIA](#) (*PdL*) si rimette al parere del Governo sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4.

Il sottosegretario BARETTA ne chiede il momentaneo accantonamento.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ne dispone l'accantonamento.

I relatori esprimono parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

Previa verifica del numero legale, con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 14.1, 14.2 e 14.3 risultano respinti.

Il relatore [SCIASCIA](#) (*PdL*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

Posti ai voti, con separate e distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.6.

Il relatore [TOMASELLI](#) (*PD*) chiede di ritirare gli emendamenti 16-*bis*.1 e 16-*bis*.2 preannunciando una valutazione favorevole ove trasformati in un unico ordine del giorno.

Il senatore [CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*) si dichiara disponibile a tale proposta.

Il sottosegretario BARETTA pur dichiarandosi favorevole in linea di principio ad un coinvolgimento delle associazioni di categoria del comparto edilizio ed energetico e delle associazioni dei consumatori nella procedura di cui all'articolo 16-*bis* fa presente che l'accordo per migliorare l'accesso al credito vede coinvolti unicamente l'ABI e il Ministero dell'economia e delle finanze: ritiene quindi che il coinvolgimento delle associazioni di categoria possa essere solo indiretto.

Il relatore [TOMASELLI](#) (*PD*) ritiene comunque opportuno il coinvolgimento delle categorie interessate, anche in una modalità informativa e consultiva.

Preso atto dell'orientamento dei relatori e del Governo, il senatore [CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 16-*bis*.1 e 16-*bis*.2 e li trasforma nell'ordine del giorno n. G/783-B/3/6 e 10 che viene accolto dal Governo e non posto in votazione.

Con il parere contrario dei relatori e del Governo, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 16-*bis*.3 e 16-*bis*.4.

Il relatore [TOMASELLI](#) (PD) chiede ai presentatori di trasformare l'emendamento 16-*bis*.5 in un ordine del giorno sul quale preannuncia parere favorevole, condizionato alla sostituzione del riferimento agli "interessi dei clienti" con gli "interessi dei consumatori".

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) ritira l'emendamento 16-*bis*.5 trasformandolo nell'ordine del giorno n. G/783-B/4/6 e 10, con la modifica proposta dal relatore, che viene accolto dal Governo e non posto in votazione.

Successivamente le Commissioni riunite respingono, contrari i RELATORI e il GOVERNO, l'emendamento 20.1.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà all'esame dei due ordini del giorno già presentati e pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore [CARRARO](#) (PdL) aggiunge la firma e dà per illustrato l'ordine del giorno n. G/783-B/1/6 e 10.

Il sottosegretario BARETTA preannuncia l'accoglimento dell'ordine del giorno ove modificato nel dispositivo con la seguente formula: "impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare le necessarie indicazioni" facendo presente che non appare agevole al momento prevedere uno strumento di pagamento diverso dal bonifico bancario per fruire delle agevolazioni fiscali in parola.

Il senatore [CARRARO](#) (PdL) riformula l'ordine del giorno in un testo 2 che, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) fa presente che l'ordine del giorno n. G/783-B/2/6 e 10, fatto proprio dalla senatrice [PELINO](#) (PdL), concerne la disposizione in riferimento alla quale sono stati presentati gli emendamenti precedentemente accantonati. Su tale ordine del giorno si esprime favorevolmente il relatore [SCIASCIA](#) (PdL).

Si passa quindi all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il sottosegretario BARETTA invita a ritirare gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3 e 6.4. Rispetto all'ordine del giorno G/783-B/2/6 e 10 manifesta la propria disponibilità all'accoglimento, anche in una nuova formulazione più stringente, nella quale può esservi specificata l'opportunità di modificare, in coincidenza con l'adozione del primo provvedimento utile, la novella al decreto legislativo n. 192 del 2005 recata dalla norma inserita dalla Camera in materia di attestato di prestazione energetica.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) (PD) ritiene praticabile l'ipotesi di ritiro dell'emendamento a propria firma 6.1, purché l'impegno del Governo non sia limitato alla mera valutazione dell'opportunità di modificare la disposizione citata, che rischia di determinare effetti fortemente negativi sul mercato delle locazioni, in quanto prevede la nullità dei nuovi contratti ai quali non è allegato l'attestato di prestazione energetica. Limitandosi a recepire quanto introdotto dall'altro ramo del Parlamento, infatti, il Senato, e in particolare la 6a Commissione, assumerebbe un orientamento contraddittorio rispetto a

quanto ormai solidamente acquisito in relazione alle sofferenze del settore immobiliare. Invita quindi il Governo ad adoperarsi al fine di favorire la convergenza verso soluzioni equilibrate sul piano dei contenuti, nel rispetto del principio di pari dignità delle due Camere.

Il senatore [CARRARO](#) (*PdL*) sottolinea l'impatto sfavorevole su un mercato già fortemente depresso della previsione recata dal comma 3-*bis* recato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 63, come modificato dalla Camera. Ritiene quindi che un intervento correttivo possa essere inserito nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) (*PD*) condivide l'ipotesi prospettata dal senatore Carraro, che diviene praticabile essendo la pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del provvedimento in esame precedente alla conclusione della discussione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69.

Il presidente della 10a Commissione [MUCCHETTI](#) (*PD*) esprime a sua volta apprezzamento nei confronti del percorso prospettato dal senatore Carraro e auspica che il Governo fornisca sulla materia il proprio apporto necessario a rimediare a un'oggettiva difficoltà.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) considera opportuno che l'ordine del giorno G/783-B/2/6 e 10 menzioni anche le fattispecie della compravendita e della cessione a titolo gratuito, a loro volta oggetto del citato comma 3-*bis*, non solo quella della locazione.

Il relatore per la 6a Commissione [SCIASCIA](#) (*PdL*) ritiene preferibile non ampliare l'oggetto dell'ordine del giorno, in quanto le paventate conseguenze negative riguardano praticamente in maniera esclusiva il mercato degli affitti.

Oltre a esprimere condivisione rispetto al merito del problema sollevato, il senatore [FORNARO](#) (*PD*) invita a evitare che, licenziando il testo in esame e contemporaneamente convergendo su un ordine del giorno rispetto a questo sostanzialmente antitetico, la condotta delle Commissioni riunite risulti contraddittoria.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) sottolinea l'importanza dell'attestato di prestazione energetica, pur segnalando le problematiche che inevitabilmente si paleseranno all'atto del rinnovo dei contratti di locazione.

Il sottosegretario BARETTA assicura l'impegno del Governo a rivedere la materia attraverso un intervento normativo nel senso auspicato dalle Commissioni riunite il prima possibile. Ritiene tuttavia che l'ordine del giorno debba essere riformulato evitando un'eccessiva rigidità circa i tempi di attuazione, lasciando cioè un margine di flessibilità al Governo nella scelta dello strumento più adeguato, ferma restando l'iniziativa per modificare il testo.

La senatrice [PELINO](#) (*PdL*) accetta quindi di riformulare l'ordine del giorno G/783-B/2/6 e 10 in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto), nel senso auspicato dal presidente Mauro Maria MARINO, in base al quale l'impegno del Governo investe la trattazione del primo provvedimento utile.

Il senatore [MOLINARI](#) (*M5S*) considera la formula impiegata eccessivamente vaga.

Il senatore [CARRARO](#) (*PdL*) sottolinea l'importanza del leale rapporto tra il Senato e il Governo.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (*PD*) ritiene inopportuno proseguire con la ricerca di un punto di equilibrio diverso da quello già raggiunto, peraltro imperniato sull'impegno chiaramente assunto dal rappresentante del Governo a procedere a una rapida soluzione del problema oggetto del dibattito.

Il senatore [CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*), apprezzata la volontà di porre riparo alla questione aperta dall'operato della Camera dei deputati, ritira l'emendamento 6.2 e annuncia di voler sottoscrivere, anche a nome della senatrice Bellot, l'ordine del giorno G/783-B/2/6 e 10 (testo 2).

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 6.1.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) esprime perplessità sull'opportunità di ritirare il proprio emendamento 6.3, di tenore analogo alle proposte 6.1 e 6.2, in considerazione dei disagi che comunque riguarderanno coloro che sottoscriveranno contratti di locazione durante la vigenza del decreto-legge in via di conversione.

Il senatore [FORNARO](#) (*PD*) sottolinea la necessità di evitare la decadenza del decreto-legge in esame, peraltro ormai prossima, al punto da rendere impraticabile un nuovo passaggio alla Camera dei deputati.

Il senatore [MESSINA](#) (*PdL*) condivide le perplessità espresse dal senatore Fornaro a sottolineare la rilevanza di ottenere nell'attuale fase un impegno preciso da parte del Governo.

Il sottosegretario BARETTA nel ribadire l'invito a ritirare gli emendamenti 6.3 e 6.4 osserva che la finalità di evitare la decadenza del decreto-legge n. 63 suggerirebbe di invitare le Commissioni riunite a respingere le proposte di modifica. Tale posizione sarebbe però difficilmente compatibile con l'accoglimento dell'ordine del giorno proposto.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) esprime apprezzamento nei confronti della disponibilità dimostrata dal rappresentante del Governo ai fini della soluzione di un problema di grande rilevanza per il mercato degli affitti ed auspica che le diverse forze politiche convergano verso la soluzione resa disponibile.

Dopo aver posto in evidenza la diversità di portata di emendamenti e ordini del giorno, il senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.3.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ritiene che il senso di appartenenza alle rispettive parti politiche non debba far perdere di vista la rilevanza degli impegni che il Governo è disposto ad assumere al fine di sanare le conseguenze negative implicite nel testo licenziato dalla Camera.

Il sottosegretario BARETTA invita nuovamente al ritiro dell'emendamento 6.3, la cui eventuale bocciatura rafforzerebbe la posizione di quanti intendono sostenere il mantenimento della norma introdotta dalla Camera.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) ritira gli emendamenti 6.3 e 6.4, riservandosi di ripresentarli

all'Assemblea.

Il senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*) auspica quindi che in futuro il Governo e le forze della maggioranza tengano conto dell'atteggiamento assunto dal proprio Gruppo.

L'ordine del giorno G/783-B/2/6 e 10 (testo 2) è infine posto in votazione, risultando accolto.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, senza modifiche rispetto al testo accolto dalla Camera dei deputati, autorizzandoli altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore [CARIDI](#) (*PdL*) sollecita l'inizio dell'esame del disegno di legge n. [894](#), finalizzato all'istituzione di una zona economica speciale nel distretto logistico-industriale della Piana di Gioia Tauro.

Il presidente della 10a Commissione [MUCCHETTI](#), d'intesa con il presidente Marino, conviene circa la rilevanza dell'oggetto del citato disegno di legge e assicura che il disegno di legge già iscritto all'ordine del giorno verrà esaminato alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [783-B](#)

G/783-B/1/6 e 10

[GALIMBERTI](#), [CARRARO](#)

Il Senato,

premesso che:

in relazione a quanto previsto all'articolo 16, comma 2, del provvedimento si pongono problemi in ordine alle modalità di pagamento dei beni acquistati direttamente dai consumatori presso punti vendita fisici e tramite commercio elettronico;

la nota diramata in merito dalla Agenzia delle entrate il 4 luglio 2013 indica come uniche modalità di pagamento quelle già in essere in relazione ai lavori di ristrutturazione edilizia fiscalmente

agevolati. Tali modalità consistono nel pagamento tramite bonifico bancario con specifica causale comprensiva del codice fiscale del venditore e dell'acquirente;

si considera difficilmente applicabile un simile sistema di pagamento in relazione a tipologie di beni mobili quali gli oggetti di arredamento e gli elettrodomestici, rischiando peraltro di risultare distorsivo della concorrenza e inutilmente oneroso per i Consumatori;

impegna il Governo:

a dare opportune indicazioni alla Agenzia delle Entrate affinché venga diramata senza ritardo una nota esplicativa volta a:

1. indicare le modalità di pagamento che ? pur nel rispetto della tracciabilità ? possano essere utilizzate per l'acquisto di mobili e elettrodomestici;

2. ai fini di una immediata applicabilità delle misure oggetto del provvedimento consentire un periodo transitorio di non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge durante il quale potranno essere effettuati pagamenti tramite carta di credito e bancomat, corredati da una dichiarazione del rivenditore riportante le medesime informazioni previste in caso di pagamento tramite bonifico che dovrà essere consegnata all'acquirente al momento dell'acquisto.

G/783-B/1/6 e 10 (testo 2)

[GALIMBERTI](#), [CARRARO](#)

Il Senato,

premesso che:

in relazione a quanto previsto all'articolo 16, comma 2, del provvedimento si pongono problemi in ordine alle modalità di pagamento dei beni acquistati direttamente dai consumatori presso punti vendita fisici e tramite commercio elettronico;

la nota diramata in merito dalla Agenzia delle entrate il 4 luglio 2013 indica come uniche modalità di pagamento quelle già in essere in relazione ai lavori di ristrutturazione edilizia fiscalmente agevolati. Tali modalità consistono nel pagamento tramite bonifico bancario con specifica causale comprensiva del codice fiscale del venditore e dell'acquirente;

si considera difficilmente applicabile un simile sistema di pagamento in relazione a tipologie di beni mobili quali gli oggetti di arredamento e gli elettrodomestici, rischiando peraltro di risultare distorsivo della concorrenza e inutilmente oneroso per i Consumatori;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare le necessarie indicazioni alla Agenzia delle entrate affinché venga diramata senza ritardo una nota esplicativa volta a:

1. indicare le modalità di pagamento che ? pur nel rispetto della tracciabilità possano essere utilizzate per l'acquisto di mobili e elettrodomestici;

2. ai fini di una immediata applicabilità delle misure oggetto del provvedimento consentire un periodo transitorio di non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge durante il quale potranno essere effettuati pagamenti tramite carta di credito e bancomat, corredati da una dichiarazione del rivenditore riportante le medesime informazioni previste in caso di pagamento tramite bonifico che dovrà essere consegnata all'acquirente al momento dell'acquisto.

G/783-B/2/6 e 10

[D'ALÌ](#), [PELINO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 783-B recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale»,

premessi che:

l'articolo 6 del presente decreto-legge ha modificato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione;

l'attestato di certificazione energetica (Ace) è stato sostituito dall'attestato di prestazione energetica (Ape), il quale ha una validità di 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche;

durante la discussione alla Camera è stata inserita una modifica al sopra citato articolo prevedendo che «L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti»,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di modificare la norma citata in premessa inserita alla Camera, al fine di non prevedere l'obbligo di allegare ai contratti di locazione l'attestato di prestazione energetica.

G/783-B/2/6 e 10 (testo 2)

[D'ALÌ](#), [PELINO](#), [MUCCHETTI](#), [MAURO MARIA MARINO](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 783-B recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale»,

premessi che:

l'articolo 6 del presente decreto-legge ha modificato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione;

l'attestato di certificazione energetica (Ace) è stato sostituito dall'attestato di prestazione energetica (Ape), il quale ha una validità di 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche;

durante la discussione alla Camera è stata inserita una modifica al sopra citato articolo prevedendo che «L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti»,

impegna il Governo

a modificare nel primo provvedimento utile la norma citata in premessa inserita alla Camera, al fine di non prevedere l'obbligo di allegare ai contratti di locazione l'attestato di prestazione energetica.

G/783-B/3/6 e 10

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 783-B recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale»,

premessi che:

la Camera dei deputati ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, promuove, con l'Associazione bancaria italiana, una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di coinvolgere le principali associazioni di categoria del comparto edilizio ed energetico e le principali associazioni dei consumatori, in modo che siano compiutamente informate di quanto viene concordato.

G/783-B/4/6 e 10

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 783-B recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale»,

premesso che:

la Camera dei deputati ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, promuove, con l'Associazione bancaria italiana, una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia,

impegna il Governo

a provvedere all'attuazione e al coordinamento di iniziative ed azioni volte ad offrire credito a condizioni agevolate per le finalità su richiamate, definendo altresì la regolazione per la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, in particolare attraverso la trasparenza delle condizioni contrattuali.

Art. 2

2.1

[DI BIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera l-quater le parole: «rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e o), decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011»;

alla lettera l-duodecies in conclusione dopo le parole: «di depurazione e biogas;» sono aggiunte le seguenti: «in particolare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per "biomassa" si intende: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;».

Art. 6

6.1

[MAURO MARIA MARINO](#), [MUCCHETTI](#)

Sopprimere il comma 3-bis.

6.2

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 6», sopprimere il comma «3-bis».

6.3

[BOTTICI](#)

Sopprimere il comma 3-bis.

6.4

CONSIGLIO, BELLOT

Al comma 1, capoverso «Art. 6», comma 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

- a) la parola: «deve», è sostituita con la seguente: «può»;*
- b) le parole: «pena la nullità degli stessi contratti» sono soppresse.*

Art. 14

14.1

BELLOT, CONSIGLIO

Al comma 3-bis, dopo le parole: «trasmette una relazione» inserire la seguente: «semestrale».

14.2

BELLOT, CONSIGLIO

Al comma 3-bis, dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, alle competenti Commissioni parlamentari».

14.3

CONSIGLIO, BELLOT

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: «su richiesta».

Art. 15

15.1

CONSIGLIO, BELLOT

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «da contaminazione di arsenico», con le seguenti: «da qualsiasi contaminazione».

15.2

SANTANGELO

Al comma 1, dopo le parole: «norme vigenti», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento al superamento dei valori limite di 10 mg/l per l'arsenico, di 1 mg/l per il boro e di 1,5 mg/l per il fluoruro fissati nella parte B dell'allegato I della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, recepita con il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31».

15.3

BELLOT, CONSIGLIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'installazione di sistemi di accumulo di energia fotovoltaica».

15.4

GIROTTI, CASTALDI

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «si tiene conto dell'opportunità di» con le seguenti: «si provvede altresì ad».

15.5

BELLOT, CONSIGLIO

Al comma 1-bis, dopo le parole: «quali ad esempio» inserire le seguenti: «i sistemi di accumulo di energia fotovoltaica».

15.6

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Al comma 1-bis, dopo le parole: «microgenerazione» aggiungere le seguenti: «e piccola cogenerazione ad alto rendimento».

Art. 16-bis

16-bis.1

CONSIGLIO, BELLOT

Al comma 1, dopo le parole: «Associazione bancaria italiana» inserire le seguenti: «e le principali associazioni di categoria del comparto edilizio ed energetico».

16-bis.2

CONSIGLIO, BELLOT

Al comma 1, dopo le parole: «Associazione bancaria italiana» inserire le seguenti: «, in accordo con le

principali associazioni dei consumatori».

16-bis.3

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «una verifica alle condizioni» con le seguenti: «un accordo».

16-bis.4

[SANTANGELO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ristrutturazione edilizia» con le seguenti: «ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro».

16-bis.5

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'esito della verifica, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'attuazione e al coordinamento di iniziative ed azioni volte ad offrire credito a condizioni agevolate per le finalità di cui al presente articolo, definendo altresì la regolazione per la tutela dei diritti e degli interessi dei clienti, in particolare attraverso la trasparenza delle condizioni contrattuali».

Art. 20

20.1

[DLBIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

Al comma 2 dell'articolo 20, dopo le parole: «distributori automatici» aggiungere la seguente frase: «ad esclusione di quelli che erogano prodotti di quarta gamma».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 783-B
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a (Affari Costituzionali)

[N. 19 \(pom.\)](#)

31 luglio 2013

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **6^a (Finanze
e tesoro) , 10^a
(Industria,
commercio,
turismo)**

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 59 \(ant.\)](#)

1 agosto 2013

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: parte Non
ostativo **parte
Contrario su
emendamenti**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 19 (pom., Sottocomm. pareri) del 31/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
19ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

[\(783-B\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[PALERMO](#)** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esse riferiti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 59 (ant.) del 01/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2013
59ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(783-B\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Il senatore [CERONI](#) (PdL), in sostituzione del relatore Mandelli, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di propria competenza, che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'approvazione degli emendamenti presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare sul testo. Per ulteriori elementi di approfondimento, fa rinvio alla nota di lettura del Servizio del bilancio.

In merito agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare, fatta eccezione per la proposta 16-bis.100, di cui è necessario verificare la potenziale onerosità.

Il presidente [AZZOLLINI](#) propone di formulare un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 16-bis.100.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) e il senatore [MARTELLI](#) (M5S) chiedono al Presidente il motivo della valutazione di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE osserva come i profili di onerosità di tale emendamento sono esclusivamente potenziali ed indiretti, ma comunque tali da richiedere una valutazione di contrarietà semplice, in quanto si vincola il Ministero dell'economia e delle finanze ad attuare iniziative per l'offerta di credito a condizioni agevolate.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [CERONI](#) (PdL) propone, quindi, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 16-bis.100, mentre è non ostativo su tutti i restanti emendamenti".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 783-B
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 87 \(pom.\)](#)

1 agosto 2013

Attività (esito)

Discussione generale

Replica del Governo

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. 6, 14, 15 e 16-bis del decreto-legge (respinti emendamenti; accolti odg) .

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 249, contrari 2, astenuti 0, votanti 251, presenti 252.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 87 (pom.) del 01/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

87a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2013 (Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

PIZZETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,04).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(783-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)(ore 16,04)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 783-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Lucidi?

LUCIDI (M5S). Sul verbale, vorrei un chiarimento.

PRESIDENTE. È già approvato, siamo passati al punto dell'ordine del giorno, senatore Lucidi. Mi spiace, ma non è intervenuto tempestivamente.

I relatori, senatori Sciascia e Tomaselli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sciascia.

SCIASCIA, relatore. Signora Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci ritorna dalla Camera contiene modificazioni di tutto rilievo anche e soprattutto in materia fiscale.

Segnalo innanzitutto che all'articolo 15 si è disposto il mandato al Governo per l'approvazione, entro il 31 dicembre 2013, di norme che rendano stabili gli incentivi fiscali e cioè che essi si applichino, con aliquote da determinare, per un periodo ben superiore all'attuale, che come sapete è di sei-dodici mesi.

Inoltre è stato aggiunta, sempre dalla Camera, l'ulteriore fattispecie concernente l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico a cui, quindi, competono, nei limiti consentiti, sia le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, sia quelle previste dall'articolo 16 per interventi di ristrutturazione edilizia.

Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 15 prevede che con ulteriori provvedimenti, da emanare entro il 31 dicembre 2013, va presa in considerazione l'opportunità di agevolare ulteriori interventi nel settore dell'edilizia quali, ad esempio, le schermature solari, la sostituzione dell'amianto con materiale non inquinante ed altri interventi minori.

All'articolo 16 è stato aggiunto il comma 1-bis, con cui viene concessa la detrazione del 65 per cento anche per l'adozione di misure antisismiche sugli edifici ubicati in zone ad alta pericolosità sismica indicate da provvedimenti già in essere.

È stato introdotto un nuovo articolo, il 16-bis, che dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze promuova, di concerto con l'ABI, una verifica delle condizioni che gli istituti di credito offrono ai soggetti che intendono avvalersi dei benefici fiscali, sia per interventi di efficienza energetica, che per quelli di ristrutturazione edilizia, per finanziare le opere necessarie per tali interventi e servizi.

All'articolo 19 vengono introdotte significative modificazioni relative all'aumento dell'IVA, dal 4 al 21 per cento, per i prodotti editoriali a cui sono allegati supporti integrativi. In particolare, viene chiaramente definito cosa si deve intendere per supporto integrativo, e cioè i nastri, i dischi, le videocassette, altri supporti sonori, videomagnetici o digitali, e che l'aumento anzidetto dal 4 al 21 per cento non si applica ai supporti ceduti, anche gratuitamente ed in un'unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado, per le università e per i libri fruibili dai disabili visivi. Ulteriore condizione è che i prodotti editoriali di cui innanzi abbiano un prezzo indistinto e non siano commercializzabili distintamente. Rammento che le indicate norme hanno effetto dal 1° gennaio 2014.

Con queste nuove norme si è data piena attuazione all'ordine del giorno approvato a maggioranza totalitaria da questo Senato con cui si chiedeva la non applicazione dell'aumento dell'IVA, guarda

caso, ai supporti integrativi di prodotti editoriali per le scuole e i disabili.

L'articolo 21, relativo alle disposizioni finanziarie, quantifica gli oneri complessivi (che restano invariati) e la loro copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tomaselli. (*Brusio*).

Prego i colleghi di abbassare il livello del brusio, perché in questo modo è difficile per i relatori svolgere l'intervento.

TOMASELLI, relatore. Signora Presidente, intervengo per integrare i riferimenti che il collega Sciascia ha richiamato e con i quali venivano riassunte e riferite all'Assemblea del Senato le principali modifiche apportate nell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati.

Ne approfitto per ricordare che nel corso dell'esame alla Camera sono state introdotte ulteriori modifiche, in particolare alla prima parte del provvedimento, dall'articolo 2 all'articolo 7, che è concentrata nel recepire la direttiva comunitaria n. 31 del 2010, riguardante la prestazione energetica nel settore dell'edilizia.

In particolare, sono state modificate alcune definizioni allargandone il senso e il significato, soprattutto in riferimento ai concetti di energia esportata, di fabbisogno annuale globale di energia primaria, di impianto termico allargato alla definizione di impianti tecnologici.

Si fa inoltre riferimento alla necessità che il Ministero dello sviluppo economico si possa avvalere della competenza dell'ENEA nell'emanazione dei decreti relativi alle modalità di progettazione per i suddetti impianti.

Ancora, si è integrato il testo dell'articolo 5 a proposito della definizione di Piano di azione nazionale per i cosiddetti edifici ad energia quasi zero, introducendo la necessità di tenere in debita considerazione l'esigenza prioritaria, da tutti condivisa, del contenimento del consumo di territorio.

All'articolo 6 si è introdotta un'ulteriore innovazione su cui, nel corso dell'esame nelle Commissioni riunite 6a e 10a del Senato, non abbiamo mancato di rappresentare unanimemente al Governo le nostre obiezioni e le nostre valutazioni critiche. Mi riferisco in particolare all'introduzione di una clausola di nullità dei contratti di vendita nonché dei contratti riferiti al trasferimento di immobili a titolo gratuito e degli stessi nuovi contratti di locazione ove non vi fosse allegato l'attestato di prestazione energetica. La clausola di nullità dei contratti a noi è sembrata particolarmente penalizzante, tant'è vero che nel corso dell'esame presso le suddette Commissioni è stato approvato un ordine del giorno, accolto dal Governo e unanimemente sottoscritto da tutti i Gruppi, con cui il Governo si impegna in uno dei prossimi provvedimenti a rivedere tale norma, che noi riteniamo penalizzante. So che in questa direzione vanno anche alcuni ordini del giorno presentati da vari Gruppi.

Vorrei richiamare altrettanto brevemente una modifica all'articolo 14 con cui è stata inserita un'ulteriore previsione di collegamento e di «utilizzo» dell'ENEA a proposito del monitoraggio e della valutazione dell'impatto del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e degli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali: una sorta di monitoraggio che credo possa essere utile, e che condividiamo, per la migliore efficacia degli interventi previsti in questo provvedimento.

L'ultimo riferimento riguarda la previsione, introdotta con l'articolo 16-*bis* (cui ha fatto riferimento il collega Sciascia), dell'impegno tra Ministero dell'economia e delle finanze ed Associazione bancaria italiana per costruire un raccordo per la definizione di un accordo quadro che possa agevolare l'accesso al credito dei consumatori alle misure trattate dal provvedimento in esame. Ricordo che su tale punto abbiamo accolto un ordine del giorno, nel corso dell'esame nelle Commissioni riunite, con cui invitiamo il Governo, nel lavoro da svolgere insieme all'Associazione bancaria italiana, ad informare e coinvolgere le associazioni dei consumatori e le principali associazioni del settore edilizio.

Mi sembra di aver brevemente riassunto le principali modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che ci mettono nelle condizioni di approvare il testo in maniera definitiva, vista la ormai prossima scadenza del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signora Presidente, il disegno di legge in esame, che giunge in Senato in terza lettura dopo essere stato approvato con modificazioni alla Camera dei deputati, reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Questo atto del Senato è la prova provata che noi siamo in grado di apportare idee e contributi nell'interesse generale del Paese e rispetto ai problemi reali che lo attraversano. Siamo stati noi a proporre qui, al Senato, nella prima lettura di questo provvedimento, gli ordini del giorno che poi sono stati approvati, attraverso i quali si è impegnato il Governo a prevedere iniziative dirette a dare stabilità alle agevolazioni fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici, attualmente previste in misura pari al 65 per cento solo fino al 31 dicembre 2013, così da permettere il raggiungimento degli obiettivi europei al 2020, e a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui in tema attraverso interventi diretti a favorire l'accesso al credito per misure di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia.

Siamo noi che qui riproporremo un ordine del giorno, che speriamo venga approvato, nel quale si invita a prevedere nella legge di stabilità per il 2014 iniziative dirette a dare stabilità all'agevolazione fiscale per l'efficientamento energetico degli edifici, così da permettere - ripeto - il raggiungimento degli obiettivi europei al 2020.

Negli ultimi anni, anche grazie al determinante impulso dell'Unione europea, è emersa la necessità di promuovere l'efficienza energetica dei Paesi membri considerando, oltre alle azioni specifiche sull'efficientamento energetico, anche la dimensione economica e sociale dello sviluppo, intesa come occasione per migliorare la competitività e la ricerca e, conseguentemente, accrescere l'occupazione e la produttività.

La definizione di indirizzi e azioni per ridurre i consumi di energia attraverso il risparmio energetico e l'efficienza energetica e per abbattere l'emissione dei gas serra è una priorità a cui il sistema Paese deve dare risposte e indirizzi precisi e certi.

Ridurre i consumi energetici è una priorità anche nell'ambito degli obiettivi 20-20-20 in materia di efficienza energetica. In particolare, nel settore edile, essi rappresentano il 40 per cento del totale di energia consumata nell'Unione europea.

Tale confronto deve essere focalizzato sullo strumento della detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica degli edifici - ecobonus - che dal 2007 ad oggi ha generato numerosi benefici. Le detrazioni sono uno dei principali strumenti contenuti nella strategia energetica nazionale proprio per il raggiungimento di questi obiettivi previsti al 2020. Nel tempo questo meccanismo si è sempre più diffuso nel territorio nazionale. Nei primi cinque anni di attività, circa il 5,5 per cento del patrimonio edilizio nazionale ha subito un ciclo di riqualificazione energetica, globale o parziale, e si stima che circa il 5 per cento delle famiglie italiane abbia beneficiato della detrazione del 55 per cento.

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, il tempo a sua disposizione sta per scadere.

CASTALDI (M5S). Vado un po' avanti. I risultati registrati nel periodo 2007-2011 sono molto considerevoli. Ci sono circa 1.300.000 pratiche totali e ci sono investimenti complessivi per 15.500 milioni di euro. Insomma, c'è un risparmio energetico complessivo di energia primaria superiore a 8 milioni di gigawattora l'anno.

Diciamo che gli investimenti in edilizia di qualità, in risparmio energetico, in fonti rinnovabili, in innovazione e ricerca e, più in generale, in interventi di *green economy* sono un importante volano per la ripresa dell'economia italiana dalla grave e prolungata crisi economica in atto, perché consentono di coniugare l'obiettivo di maggiore competitività e di modernizzazione del Paese con un modello di sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società...

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Castaldi.

CASTALDI (M5S). ...vicino alle esigenze delle comunità, dei territori e dei cittadini.

La ringrazio per il tempo che mi ha dato. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi senatori, il decreto ecobonus ritorna in Senato dopo alcune modifiche sostanziali apportate alla Camera.

Alcune variazioni sono però negative, come l'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle e approvato dalla maggioranza, che stabilisce che il certificato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti. È a nostro avviso un altro errore, che segue quello legato all'emendamento, sempre del Movimento 5 Stelle, presentato qui al Senato e approvato da tutti (tranne che dalla Lega Nord), che introduce l'obbligo di rilascio dell'attestato anche agli edifici trasferiti a titolo gratuito.

Dunque un'altra norma, cari colleghi, che introduce nuove incombenze e oneri a carico dei proprietari degli immobili, specie in questo particolare momento di crisi. Ma il decreto ecobonus non doveva rispondere alle attese dei contribuenti? (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Perché dunque si insiste nel voler fare i primi della classe alle spalle della povera gente, pur di sventolare la bandiera dell'ambientalista?

Fortunatamente, però, ci sono anche importanti modifiche migliorative, come la stabilizzazione degli incentivi a partire dal prossimo anno, grazie ad un emendamento presentato dalla Lega Nord e votato - lo sottolineo - all'unanimità con il parere favorevole del Governo (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*), che vincola l'Esecutivo a superare la fase delle proroghe.

Positiva l'estensione dei benefici, dopo le pompe di calore e gli elettrodomestici introdotti in prima lettura, anche alle schermature solari e alla microcogenerazione, nonché agli interventi di efficientamento idrico e di sostituzione dell'amianto, ma soprattutto all'adozione di misure antisismiche sugli edifici ricadenti nelle zone ad alta pericolosità sismica.

Sarà inoltre salutato con favore dalle famiglie l'annullamento dell'irragionevole ed incoerente previsione di aumento dell'IVA (dal 4 al 21 per cento) sui supporti integrativi ai testi scolastici (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*), previsione sulla quale il nostro Gruppo qui al Senato in prima lettura aveva presentato, dopo un primo emendamento bocciato, un ordine del giorno poi sottoscritto da tutti i Gruppi parlamentari.

Prima di concludere, voglio evidenziare, da una parte, i dubbi sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato in ordine alla mancanza di risorse statali a copertura degli emendamenti migliorativi e, dall'altra, il ruolo del Governo, che ha invece manifestato la propria intenzione di sostenere per proprio conto gli oneri necessari alla copertura del provvedimento. Appare evidente che un simile atteggiamento denota mancanza di responsabilità da parte dell'Esecutivo, perché l'incognita sulla copertura finanziaria rischia di tradire ancora una volta le aspettative dei cittadini e delle imprese; ed è proprio quello di cui non abbiamo bisogno. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, prima di tutto vorrei ringraziare i colleghi della Lega, che sono stati così gentili da dirci che noi non facciamo l'interesse delle persone, quando mi sembra di ricordare che con i fondi per le aree sottosviluppate si pagarono le multe delle quote latte. (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*). Mi sembra che sia un esempio molto interessante di come si usino bene i soldi dei cittadini; quindi una pizzicatina ve la meritate, visto che siete così bravi.

Detto questo, su questo provvedimento ? entrando nel merito ? è stato approvato in prima lettura un ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle in cui si chiedeva di valutare un piano per efficientare tutto il patrimonio immobiliare pubblico, con un orizzonte a venticinque anni. Siccome è stato approvato questo ordine del giorno, stimoliamo il Governo ad intervenire in tal senso.

Vorrei inoltre esprimere una moderata soddisfazione per il miglioramento, operato all'articolo 5, sul piano di azione per aumentare gli edifici a energia quasi zero. Riteniamo buono il riferimento all'esigenza di contenere il consumo del territorio; peccato che, di fatto, non vi siano strumenti che sanzionino la violazione o l'elusione della norma. In questo modo, l'articolo si limita ad esprimere una buona intenzione e nulla più.

Allo stesso modo, ritengo sia stata una buona scelta quella di consentire l'utilizzo degli strumenti

finanziari di cui all'articolo 4-ter anche agli ospedali pubblici.

In merito, invece, alla nullità dei contratti di vendita e di locazione nel caso manchi l'attestato di prestazione energetica, magari si tratta di una soluzione un po' estrema: sappiamo che la qualità energetica degli edifici è fondamentale, ma possiamo conciliare l'esigenza di certificazione con la necessità di non gravare il bene primario della casa, magari scadenando con cura i tempi di adozione della certificazione. Basterebbe usare un po' di buonsenso.

Dedico ora due parole alla banca dati nazionale in cui far confluire i flussi dati relativi ai beneficiari. Questa è una modifica interessante, che riteniamo buona: facciamo in modo che funzioni bene e che entri a regime, così da poter verificare delle ipotetiche striscianti forme di speculazione.

Riguardo agli incentivi, siamo contenti che ne sia stata estesa la durata temporale, però chiediamo che questi interventi diventino definitivi: se vogliamo realmente intervenire su questo settore assolutamente primario, che è in crisi come tutto il settore edile, gli interventi di efficientamento possono dare una grande spinta in questo settore e, quindi, magari l'utilizzo di incentivi ci può aiutare in tal senso.

Magari sarebbe anche interessante, solo sul fronte delle fonti termiche, valutare - questo magari lo chiederemo al Governo - il fatto di rendere compatibile la detrazione fiscale con i certificati bianchi. Anche questo è, infatti, un settore in crisi e le fonti termiche hanno sostanzialmente un costo molto ridotto, ma possono dare un grande contributo a un settore che è - anche quello - in grande crisi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il decreto energia torna al Senato e porta con sé il forte auspicio che gli incentivi possano stabilizzarsi per il 2014.

Questo è un emendamento che, come ha detto prima il collega della Lega Nord, il nostro Gruppo ha presentato in quel di Montecitorio. Ciò evidenzia come il nostro sia l'unico Gruppo che fa minoranza a questo Governo. Quindi, è un atteggiamento molto positivo che c'è stato.

Si tratta di una presentazione che dà forza a un lavoro che abbiamo fatto in Commissione, sia alla Camera che al Senato. Gli incentivi di carattere strutturale hanno riguardato l'efficienza idrica ed energetica, il sismico, la messa in sicurezza degli edifici, la depurazione delle acque inquinate da arsenico e la sostituzione delle coperture in amianto. Questo è quanto di buono c'è nel decreto.

Signora Presidente, è chiaro che l'Italia rimane con un saldo che definirei così così nella bilancia commerciale, ma il grande problema è la diminuzione della domanda interna. Rimane il problema delle piccole e medie imprese. Ultimamente anche le imprese a gestione familiare, che sono riuscite più di altre a tenere i saldi aziendali discreti, stanno cominciando ad avere dei grossi problemi. Grosse problematiche sono legate anche alle ditte artigiane, che sono la colonna portante di questo settore economico del Paese. C'è il grande problema dell'accesso al credito. Per le banche si è avuta una cieca tutela che ha inciso sul rilascio di liquidità alle imprese; ciò ha causato un ristagno, signora Presidente, che sta compromettendo l'intero settore economico, rischiando di banalizzare quanto di buono c'è in questo provvedimento.

Queste misure sono una sacca di sangue data ad una economia anemica. Avremmo voluto sicuramente un altro provvedimento più completo, più attuale, più cogente, ma ad un malato si dà ciò di cui ha bisogno e per un anemico è meglio una sacca di sangue che una flebo di acqua e zucchero.

Questo decreto-legge va comunque nella giusta direzione per quanto riguarda alcune misure in esso contenute, ma noi vigiliamo che lavoro e rilancio delle piccole medie imprese non restino solamente un'illusione.

Siamo stati anche un po' critici sul sistema di finanziamento. Alla Camera la copertura finanziaria non sempre è stata chiarissima; abbiamo denunciato alcune carenze proprio sotto questo profilo, però ci atteniamo a quanto hanno detto al riguardo la Commissione bilancio ed il Governo.

Con questo decreto-legge usciamo anche dalla procedura d'infrazione che la Commissione europea ha aperto nei confronti dell'Italia. Spesso l'Europa conclude i suoi consigli con grandi dichiarazioni e

pochi atti concreti, salvo poi tradurre tutto in misure di restrizione delle politiche di bilancio. C'è da aggiungere, signora Presidente, che un'impresa italiana paga, rispetto a quelle tedesche, il 30 per cento in più di energia. È una questione che abbiamo già affrontato in questi giorni in 10ª Commissione, però non vediamo nessuna luce in fondo al tunnel, nessuna soluzione che possa consentire alle nostre imprese di essere competitive.

Inoltre, le nostre aziende pagano anche se gli va di lusso (e quando dico "gli va di lusso" vuol dire se riescono ad accedere al credito), dai 2 ai 3 punti di interesse in più rispetto a quelle tedesche quando ottengono un prestito. Questa è un'altra questione che va affrontata sicuramente con attenzione.

In questo provvedimento ci sono cose buone e cose sicuramente migliorabili. Abbiamo aziende e imprenditori buoni, abbiamo lavoratori in gamba: dobbiamo solo fare cose buone per loro e metterli nelle condizioni migliori per lavorare. Questo è l'auspicio del mio Gruppo su un provvedimento che sicuramente meritava molta più attenzione, ma che comunque ci vede, per il lavoro svolto in Commissione, discretamente soddisfatti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santangelo. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Signora Presidente, svolgerò un intervento più breve rispetto a quello previsto, per cui le chiedo la cortesia, eventualmente, di recuperare nella fase di illustrazione degli emendamenti il tempo risparmiato.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, parlare di risparmio energetico in questo periodo va di moda. Lo ha testimoniato poc'anzi l'intervento del collega senatore Arrigoni, che ha parlato di qualcosa modificato alla Camera, non conoscendo però bene (o forse per niente) il Regolamento del Senato, che all'articolo 104 prevede la possibilità per il Senato di emendare le modifiche introdotte dalla Camera. Ecco, ciò darebbe la possibilità di rettificare qualcosa di sbagliato, ed è poi quello che non è stato fatto dall'inizio, nemmeno durante la prima lettura qui al Senato. Potremmo parlare di tante cose.

Apro soltanto delle virgolette, che chiuderò subito, signora Presidente, per riportare quanto detto in ordine all'impossibilità e all'incapacità che c'è in questo momento al Senato della Repubblica di intervenire e di modificare i provvedimenti. «Le forze politiche rappresentate in Parlamento, senza alcuna eccezione, debbono comunque dare ora - nella fase cruciale che l'Italia e l'Europa attraversano - il loro apporto alle decisioni da prendere per il rinnovamento del Paese. (...) C'è da lavorare concretamente, con pazienza e spirito costruttivo, spendendo e acquisendo competenze innanzitutto nelle Commissioni di Camera e Senato».

Signora Presidente, questo non è un discorso che ho fatto io: lo ha fatto il presidente Napolitano. Noi abbiamo tutto il rispetto, ma altrettanto rispetto dovete avere voi nel far funzionare le Commissioni e il Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sciascia.

[SCIASCIA](#), relatore. Signora Presidente, non ho nulla da aggiungere in replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tomaselli.

[TOMASELLI](#), relatore. Signora Presidente, anch'io non intendo intervenire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

[VICARI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo soltanto per esprimere la massima soddisfazione del Governo nei confronti del Senato, così come abbiamo fatto alla Camera, dove abbiamo prodotto un lavoro molto proficuo, soprattutto dopo il grande *sprint* dato in quest'Aula, anche a seguito degli ordini del giorno accolti. Il riferimento è all'editoria e alle norme antisismiche. Abbiamo avuto più tempo per trovare le idonee coperture finanziarie.

È un provvedimento che ha avuto grande successo e attenzione. Questo è il motivo per cui il Governo si è impegnato, anche attraverso un emendamento per il 2014 e con l'accoglimento di ordini del giorno, a far diventare quello in esame un provvedimento strutturale, almeno sino al 2020, anno in cui il

bacino dei fabbricati ad uso residenziale pubblico e privato del nostro Paese deve arrivare tendenzialmente ad avere una capacità di consumo di energia elettrica pari quasi a zero. La nostra soddisfazione è per aver lavorato con questo spirito.

Alla Camera, su 481 voti, 480 deputati si sono espressi a favore e c'è stato un solo astenuto, così com'è avvenuto precedentemente anche qui in Senato. Considerato il massimo apprezzamento delle due Camere, le linee contenute in questo provvedimento costituiranno l'impegno del Governo affinché quanto votato dal Parlamento diventi una norma strutturale che possa consentire alle famiglie di programmare fino al 2020 i dovuti investimenti nel campo dell'efficienza energetica e per l'acquisto degli elettrodomestici compatibili con le norme approvate.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

PIZZETTI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 16-bis.100, mentre è non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SCIASCIA, *relatore*. Signora Presidente, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 6.4, altrimenti il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G6.2 mi rimetto al Governo.

VICARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. L'ordine del giorno G6.2 è assorbito totalmente dall'ordine del giorno G6.1, che è stato apprezzato, accolto e votato favorevolmente dalla Commissione, per cui non ritengo debba essere messo ai voti. La Commissione si è già espressa e il Governo si è dichiarato favorevole al suo accoglimento.

PRESIDENTE. Le premesse dei due ordini del giorno sono diverse; quindi la presentatrice, se ritiene, può insistere per la votazione. In questo caso, quale sarebbe l'intendimento del Governo?

VICARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. In questo caso il Governo accoglie l'ordine del giorno G6.2.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Viste le ultime modifiche fatte in corso d'opera a proposito della richiesta di voto elettronico, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 6.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 783-B

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6.1 e G6.2 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SCIASCIA](#), *relatore*. Invito al ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 14, altrimenti il parere è contrario.

[VICARI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.1, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 783-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.2, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 783-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.3, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 783-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[SCIASCIA](#), *relatore*. Invito al ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 15, altrimenti il parere è contrario.

[VICARI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 15.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.1, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 783-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.2, presentato dal senatore Santangelo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 783-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.3, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 783-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.4, presentato dai senatori Giroto e Castaldi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 783-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.5, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 783-B

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signora Presidente, volevo segnalare che il senatore vicino al senatore Caridi sta facendo il salto della quaglia, passando da una postazione all'altra e votando con le due schede che sono lì presenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore Segretario di verificare la regolarità della postazione.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 15 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SCIASCIA, *relatore*. Signora Presidente, sugli ordini del giorno mi rimetto al Governo.

VICARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G15.1 e G15.2.

In merito all'ordine del giorno G15.3, il Governo è favorevole ad accoglierlo come raccomandazione, oppure con una riformulazione nella parte del dispositivo del seguente tenore: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di considerare, ai fini della definizione delle misure e degli incentivi...». *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, signora Sottosegretario, ma non riusciamo a lavorare. Prego i senatori Segretari di ritirare le tessere dalle postazioni non occupate dai senatori. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

VICARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Ripeto: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di considerare, ai fini della definizione delle misure e degli incentivi per l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico, anche il superamento dei valori limite per il boro e il fluoruro», eccetera.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, accoglie la riformulazione suggerita dal Governo?

SANTANGELO *(M5S)*. Accetto questa riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G15.1, G15.2 e G15.3 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 16-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SCIASCIA, *relatore*. Invito a ritirare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 16-*bis*; diversamente, il parere è contrario. Sull'ordine del giorno G16-*bis*.1 mi rimetto al Governo.

VICARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Per quanto riguarda gli emendamenti, esprimo parere conforme a quello del relatore, mentre sull'ordine del giorno G16-*bis*.1 esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16-*bis*.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 16-*bis*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16-bis.1, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 783-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16-bis.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16-bis.2, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 783-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16-bis.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16-bis.3, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 783-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16-bis.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16-bis.4, presentato dal senatore Santangelo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 783-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16-bis.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16-bis.100, presentato dai senatori Girotto e Castaldi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 783-B

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G16-bis.1 è stato accolto dal Governo.

[GIROTTTO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTTO (M5S). Signora Presidente, ne chiedo la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G16-bis.1, presentato dal senatore Giroto e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo M5S).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 783-B

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

DE PETRIS *(Misto-SEL).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL).* Signora Presidente, colleghi, il provvedimento in esame, su cui il Gruppo Misto e la componente SEL in Senato si erano astenuti ponendo una serie di questioni, a nostro avviso rappresenta certamente - lo speriamo - un'inversione di tendenza, non soltanto per superare la procedura d'infrazione che era stata avviata nei confronti dell'Italia per il tardivo recepimento della direttiva europea, ma anche perché speriamo che possa servire davvero a mettere in campo delle politiche serie sul fronte dell'efficienza e del risparmio energetico.

Tra l'altro - e il Sottosegretario lo sa perfettamente - la detrazione sull'efficienza energetica in un momento di crisi aveva rappresentato una misura anticiclica. Abbiamo visto i dati e abbiamo constatato che ha dato la possibilità di creare posti di lavoro, di far lavorare le piccole e medie imprese, e soprattutto ha avviato un lavoro molto importante sul fronte dell'efficienza e del risparmio energetico su cui, proprio grazie a questo strumento, abbiamo cominciato a ottenere dei risultati importanti. Lo stesso aumento della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, in un momento di crisi enorme di tutto il settore edilizio, è un'opportunità per fare quell'operazione di riconversione anche delle piccole e medie imprese nella grande opera che abbiamo davanti a noi, ossia la riqualificazione energetica degli edifici e la rigenerazione urbana, la ristrutturazione edilizia.

Sottosegretario Vicari, sul provvedimento approvato dal Senato avevamo espresso la nostra astensione in quanto pensiamo che misure di questo tipo debbano essere rese stabili e strutturali. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo la cortesia di defluire dall'Aula, altrimenti è impossibile parlare con questo voci di sottofondo. *(Applausi dei senatori Puglia ed Endrizzi).*

DE PETRIS *(Misto-SEL).* Avevamo posto con forza la questione: proprio per la validità delle misure ritenevamo occorresse renderle stabili, perché in tutte le politiche energetiche, e soprattutto nelle politiche ambientali, è assolutamente fondamentale la stabilità delle misure e delle regole; cambiare continuamente significa non favorire l'investimento, la messa in moto del settore coinvolto, perché nessuno per soli sei mesi, soprattutto in una situazione come quella attuale, programma di fare investimenti e ristrutturazioni. Quindi, vi è necessità di stabilità.

Da questo punto di vista, la Camera, con il vincolo del decreto da adottare entro il 31 dicembre 2013, anche recependo gli ordini del giorno approvati dal Senato, ha fatto un passo in avanti. Noi ovviamente auspichiamo che questo inserimento nell'articolo 15 possa essere invero in un decreto o nella legge di stabilità del Governo. Questo per noi è assolutamente fondamentale.

Non mi soffermo su tutte le modifiche, ma poi farò alcune osservazioni su ciò che non va.

È stato importante, e noi lo avevamo chiesto con forza, inserire anche l'efficienza idrica ed estendere, anche se soltanto per le acque contaminate da arsenico, i sistemi di depurazione. Sarebbe stato fondamentale estendere tale misura anche in via generale, e introdurla anche all'interno della norma che riguarda gli incentivi per gli elettrodomestici (bastava non aggiungere la parola "grandi"). Però, anche questo è un passo che noi valutiamo positivamente.

Sono state introdotte anche altre modifiche, che magari era meglio non fossero state approvate.

L'ordine del giorno approvato dal Senato aveva richiesto la possibilità di estendere la detrazione del 65 per cento anche agli interventi di ristrutturazione per l'adeguamento antisismico, ma tale misura è stata

ristretta soltanto alle zone 1 e 2, lasciando fuori, ad esempio, la zona 3 (e sappiamo cosa questo significhi per l'Emilia).

Ci sono delle situazioni critiche, come la rigidità di dover inserire, anche nei contratti di locazione, il certificato di prestazione energetica. In fondo, però, da questo punto di vista, il bilancio delle modifiche apportate dalla Camera è sicuramente positivo. Per questo motivo noi, al contrario della volta passata, daremo un voto a favore.

Ovviamente esprimiamo un auspicio. E lo dico perché ne parleremo anche quando esamineremo il decreto del fare, che affronta nuovamente la questione energetica. Penso che sia giunta l'ora che si arrivi ad un provvedimento che intervenga in modo più esaustivo ed organico sulla strategia energetica del nostro Paese. Non sappiamo ancora cosa intendano fare il ministro dell'ambiente Orlando e il ministro dello sviluppo Zanonato in merito alla strategia energetica nazionale (SEN) approvata dal Governo Monti.

Abbiamo notato che si continua ad oscillare, con atteggiamenti che non sono certamente favorevoli a una strategia e ad una sovranità energetica nazionale. Ritengo sia arrivato il momento di non limitarci soltanto a questo decreto sull'efficienza energetica, ma di affrontare compiutamente la questione della transizione del Paese verso le fonti rinnovabili e la fuoriuscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. È una questione che non può più essere affrontata frammentariamente in vari decreti, con norme che spesso si contraddicono l'una con l'altra. È arrivato il momento, davvero, se si vuole dare una spinta forte anche alla ripresa economica, di affrontare la questione complessivamente, delineando con chiarezza la strategia del Paese.

Questo decreto sta a testimoniare che investire sull'efficienza energetica, sull'ambiente, sulla riqualificazione e la ristrutturazione edilizia è non soltanto un esempio di economia compatibile con l'ambiente, ma anche l'esempio di come l'ambiente possa costituire una risposta e un'opportunità importante per uscire dalla crisi in questo Paese.

Per tale motivo il Gruppo Misto-SEL voterà a favore del provvedimento. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD).*

BELLOT (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (LN-Aut). Signora Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, dopo uno degli interventi precedenti, una premessa è dovuta. Caro cittadino del Movimento 5 Stelle, quando parla di quote latte e degli allevatori del Nord si informi prima di parlare, di dire falsità e luoghi comuni. Legga, studi la relazione dei carabinieri depositata presso tutte le procure d'Italia, nella quale si dimostra che al Sud ci sono centinaia di allevatori con quote, ma senza vacche e senza latte. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

VOCI DAL GRUPPO LN-Aut. Brava!

BELLOT (LN-Aut). Senza queste false quote, i *plafond* europei non sarebbero mai stati sforati dai nostri allevatori del Nord. Se vuole, gliene faccio avere una copia. La legga e la diffonda. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

VOCI DAL GRUPPO LN-Aut. Brava!

BELLOT (LN-Aut). E torniamo all'argomento all'ordine del giorno.

Oggi questa Assemblea si appresta a licenziare un provvedimento che certamente in questa fase di recessione per il Paese può rappresentare un efficace strumento di sostegno ai consumi e allo sviluppo delle imprese, specie quelle del settore edile. Per questo motivo il nostro voto, lo dichiariamo fin da ora, sarà favorevole. Un voto favorevole che, tuttavia, non nasconde il nostro rammarico nel constatare come, anche in questa occasione, il Governo non abbia inteso compiere nessun passo avanti per l'adozione di una politica industriale di più ampio respiro, finalizzata a restituire competitività al tessuto produttivo del Paese.

Gli effetti della crisi che stiamo attraversando non si possono comprendere appieno, e quindi contrastare, se non si tiene conto della specificità del tessuto economico italiano, che è caratterizzato

da piccole e medie imprese, a vocazione fortemente territoriale, che da sempre sono l'asse trainante dell'economia del Paese. Queste imprese sono oggi in uno stato di profonda sofferenza. Molte di loro sono ormai condannate alla chiusura a causa della scarsa liquidità di cui dispongono, dovuta alle difficoltà di accesso al credito bancario, e della forte oppressione fiscale, che è fra le più alte d'Europa. L'impresa che fallisce, non a causa di debiti ma per mancati pagamenti, specie da parte della pubblica amministrazione, non per mancanza di capacità o di spirito di iniziativa, ma per chiusura delle banche a concedere finanziamenti, incarna il fallimento dello Stato.

I principali responsabili di questa crisi economica internazionale, che ha investito anche il nostro Paese, sono certamente gli istituti finanziari e le banche. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

VOCI DAL GRUPPO LN-Aut. Brava!

BELLOT *(LN-Aut)*. Proprio quelle banche che oggi, negando il credito alle imprese e alle famiglie, le condannano al fallimento e alla disperazione.

Questa crisi internazionale non è un fenomeno virtuale. Esplode, infatti, in una data precisa, il 2007, con il fallimento di una delle più grandi banche d'affari americane, la Lehman Brothers. Le strategie speculative adottate da queste banche, attraverso la realizzazione di una finanza creativa, hanno causato la morte dell'economia reale. Per troppi anni abbiamo abbandonato un concetto molto elementare: dal lavoro e dall'ingegno si genera la produzione e, quindi, la ricchezza. Signori miei, il mito del re Mida di trasformare il piombo in oro era follia allora e lo è ancora di più oggi.

Le stesse banche responsabili della crisi che stanno vivendo famiglie e imprese in realtà non hanno pagato e non pagheranno mai nessuna conseguenza per i loro comportamenti devianti. Gli errori del passato poco hanno insegnato: invece di sanzionare i comportamenti speculativi adottati dalle banche d'affari, le stesse sono state rifinanziate e ricapitalizzate, e per giunta senza obbligarle ad evitare nuovi atteggiamenti speculativi e ad aperture al credito alle imprese e alle famiglie. *(La sottosegretario Vicari esce dall'Aula).*

Poco fa, questa Assemblea ha approvato la conversione in legge di un decreto-legge con il quale il Governo ha di fatto commissariato un'azienda privata perché ritenuta responsabile di avere causato negli anni danni all'ambiente e alla salute dei cittadini. Quale danno alla salute è più grave se non quello che causa la morte?

Mi spiace che nessun rappresentante del Governo sia presente.

PRESIDENTE. La rappresentante del Governo ha chiesto di assentarsi un attimo per motivi tecnici. Se vuole, può sospendere la sua dichiarazione di voto e attendere il suo ritorno, oppure continuare; il suo intervento verrà letto nel Resoconto. Ripeto, la Sottosegretario ha avvertito correttamente la Presidenza prima di uscire.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signora Presidente, nel rispetto di chi è presente in quest'Aula continuerò il mio intervento, però il rispetto è dovuto anche a noi da parte del Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Quindi non dirò più "signori del Governo", che spero comunque leggeranno questo intervento, e mi rivolgerò solo alla Presidenza e agli onorevoli senatori.

In questi anni gli istituti finanziari e le banche d'affari sono stati artefici di atteggiamenti che potrebbero essere ricondotti alla fattispecie di reato di istigazione al suicidio. Quanti imprenditori, privati del credito e costretti a non pagare i loro operai, si sono sentiti in colpa per aver disonorato un impegno che, con fatica, veniva portato avanti da generazioni? Non sopportando quest'onta, disperati, non hanno avuto altre soluzioni, se non togliersi la vita! La nostra non è una provocazione! Se voi, e mi riferisco ai signori del Governo, purtroppo assenti, ma qualcuno riferirà loro... *(La sottosegretario Vicari rientra in Aula).*

PRESIDENTE. Senatrice Bellot, proprio ora la Sottosegretario ha ripreso il suo posto.

BELLOT *(LN-Aut)*. ...avete ritenuto possibile procedere all'esproprio di un'attività di impresa come quella dell'Ilva, senza peraltro farvi alcuno scrupolo in merito al rispetto del principio costituzionale che tutela l'attività privata, allora abbiate il coraggio di commissariare le banche d'affari. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Abbiate il coraggio di porre dei limiti alla finanza speculativa. Abbiate il coraggio di

farlo guardando negli occhi i familiari delle vittime di questa crisi.

E se avrete questo coraggio, signori, cosa che siamo certi non avverrà mai, vi promettiamo fin da ora la nostra fiducia e il nostro sostegno, perché dimostrereste di non essere servi della grande finanza e dei poteri forti, ma di essere veramente al servizio del popolo! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

[DALLA ZUANNA](#) (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA (SCpI). Signora Presidente, questo decreto-legge è un'importante opportunità di crescita e di ripresa per settori in pesante difficoltà. Esso prevede la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, riallineandolo pienamente con l'Unione europea e mettendo la parola fine a due procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, avviate dalla Commissione europea.

Si indica un percorso chiaro e definito, finalizzato a favorire il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, a stimolare la diversificazione energetica, le fonti rinnovabili e la ristrutturazione antisismica, promuovendo, ristrutturando e migliorando la qualità del patrimonio edilizio esistente.

Scelta Civica è soddisfatta dei risultati raggiunti con questo provvedimento, che contribuisce al risparmio energetico e migliora nel contempo la situazione edilizia del nostro Paese.

Il decreto contribuisce quindi allo sviluppo economico e al potenziamento di una filiera edilizia e impiantistica, fatta di imprese industriali e artigianali, in cui l'Italia è attrezzata e all'avanguardia.

Fra tutti gli interventi contenuti nel decreto, fondamentale è l'innalzamento della detrazione per interventi di efficientamento energetico dal 55 al 65 per cento. Altrettanto opportuno è stato prolungare a tutto il 2014 gli incentivi in questione, restando l'auspicio di Scelta Civica affinché gli incentivi stessi diventino strutturali, congiuntamente ad altri interventi che coniughino efficienza energetica, stimolo all'economia e lotta all'evasione fiscale.

Se, poi, particolari benefici ne trarrà l'edilizia, che negli ultimi anni ha perso circa mezzo milione di posti di lavoro, vantaggio ne trarranno anche il legno arredo, le cucine e l'industria del bianco, settori che hanno davvero sofferto in questi anni.

Ma questo provvedimento è importante perché non incide semplicemente sulla ripresa economica, ma va anche, come hanno evidenziato altri colleghi, nella direzione di tutelare le famiglie e i cittadini italiani, migliorando l'ecologia, per così dire, dell'ambiente domestico.

Si tratta di un decreto che si muove nella giusta direzione, tuttavia la strada da percorrere è ancora lunga. Ad esempio, come già da noi sottolineato in un ordine del giorno approvato nel precedente passaggio in Senato, vanno incentivati gli strumenti di accumulazione energetica domestica e industriale, connessi all'uso di energie rinnovabili.

Più in generale, le incentivazioni fiscali sono un formidabile - e, tutto sommato, relativamente poco costoso - strumento per indirizzare i consumi e gli investimenti verso la costruzione di una società più ricca, più solidale e, insieme, più sostenibile. *(Applausi dal Gruppo SCpI)*.

[GIROTTI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTI (M5S). Signora Presidente, il 3 luglio scorso avevamo votato il presente decreto con una serie di contenuti che non soddisfacevano noi del Movimento 5 Stelle e soprattutto la società civile italiana, intesa in questo caso come il mondo degli imprenditori, industriali e artigianali, i sindacati, il mondo finanziario ed i consumatori.

Tutte queste categorie, infatti, ci chiedevano (e attendono tuttora) una stabilizzazione della normativa legislativa in merito ad un sistema di detraibilità fiscale per gli interventi di efficientamento energetico e consolidamento antisismico.

Dovrebbe essere una considerazione banale e scontata che imprese e cittadini hanno bisogno di un

quadro normativo stabile e di lungo periodo per poter programmare, da un lato, le proprie produzioni e i propri servizi e, dall'altro, i propri acquisti di tali prodotti e servizi. Ma questa considerazione banale sembra essere un'eccezione nel nostro Paese, in generale e in questa situazione specifica in particolare, dal momento che sinora si è provveduto più e più volte a prorogare una misura incentivante di brevissimo periodo, creando quindi nella società civile italiana un atteggiamento di diffidenza, incertezza e sfiducia nelle istituzioni: sentimenti che, di fatto, si traducono in un disincentivo ad investire a lungo termine creando così un vero sviluppo economico.

Preso quindi molto tristemente atto che la maggioranza del Senato non aveva saputo recepire correttamente tali istanze, che pure avevamo udito in prima persona in sede di audizione presso la 10a Commissione (la Commissione competente), proviamo ora una certa soddisfazione nel recepire quanto elaborato dai nostri colleghi della Camera dei deputati. La Camera infatti, anche grazie a una determinante azione del Movimento 5 Stelle, ha provveduto a fare un passo avanti. È un passo avanti potenzialmente e decisamente importante, in quanto si enuncia di voler rendere strutturale un regime di incentivazione fiscale e di volerlo fare entro la fine di quest'anno. Noi del Movimento 5 Stelle, che in questo ultimo mese abbiamo incontrato giornalmente le parti sociali interessate, vigileremo attentamente affinché questo si traduca in realtà. Lasciate però che io mi dolga fortemente del fatto che, nel corso degli incontri che abbiamo svolto come Movimento 5 Stelle con le suddette parti sociali (industriali, artigiani, sindacati, banche, consumatori), abbiamo ricevuto numerose e costanti lamentele e proteste da parte di queste, che hanno affermato di essere troppo poco ascoltate dalla politica: ripeto, troppo poco ascoltate. Infatti le parti sociali ci hanno ribadito che solo durante la campagna elettorale i soggetti politici cercano una comunicazione e l'appoggio delle parti sociali, salvo poi diminuire drasticamente la quantità e la qualità dei rapporti con le stesse nel corso della legislatura.

Ebbene, noi del Movimento 5 Stelle stiamo e vogliamo continuare a procedere in maniera diversa, e continueremo a rapportarci quotidianamente con le imprese, i consumatori, il mondo bancario e i sindacati, per definire assieme la migliore politica per una ripresa economica e sociale. Vigileremo pertanto affinché le promesse vengano correttamente mantenute e proveremo a colmare le lacune dal momento che il presente decreto ne ha almeno due piuttosto importanti: la prima è che non vi è una disposizione chiara che concretizza un supporto bancario predefinito per coloro che volessero utilizzare questo strumento di detrazione fiscale.

Mi sembra persino superfluo ricordare che nessuna idea è buona se non vi sono le risorse finanziarie per procedere. In questo momento molti cittadini sono in gravi difficoltà con le spese correnti; figuriamoci come possono affrontare spese straordinarie di una certa entità senza un adeguato supporto finanziario. È quindi necessario che la politica si accordi con il sistema bancario per approntare una convenzione che permetta in maniera il più possibile semplice ed automatica di accedere ad un prestito a tassi agevolati per privati che vogliano realizzare un intervento di efficientamento energetico o antisismico. Questo infatti conviene a tutti: alle banche, perché sicuramente avranno la loro parte di guadagno, come è giusto; al privato, perché potrà rifarsi con i risparmi che l'intervento di efficientamento gli procurerà nel tempo; all'intero sistema economico, perché si sviluppa produzione, commercio e servizi relativi.

In questo ambito di ragionamento auspichiamo anche che il mondo bancario sappia cogliere le enormi opportunità che gli derivano dalla presenza di tutte quelle agenzie ed imprese che si occupano di progettare e realizzare progetti di efficientamento energetico senza esborso diretto da parte del cliente, dal momento che vengono ripagate da risparmio realizzato in bolletta. Anche in questo caso il Movimento 5 Stelle si è già mosso facendo partire un fattivo e costante dialogo con il mondo bancario, e continuerà a farlo controllandolo e coinvolgendolo nel dialogo con le tutte le altre parti sociali coinvolte.

La seconda lacuna è l'eccessiva diluizione nel tempo del periodo di recupero dell'investimento effettuato, cioè in pratica il fatto che sono necessari dieci anni per recuperare, con il meccanismo del credito d'imposta sulla propria dichiarazione dei redditi, l'importo dell'agevolazione concessa. Anche in questo caso il recentissimo confronto con le parti sociali ci ha confermato quella che dovrebbe

essere una considerazione scontata e ovvia, e cioè che molti cittadini e aziende preferiscono accordarsi su uno sconto immediato e sul fatto che il lavoro sia in nero (ripeto, in nero: non nascondiamoci dietro una foglia di fico, per favore), con i conseguenti danni per il sistema economico e fiscale collettivo, piuttosto che dover aspettare un periodo di tempo così lungo - troppo lungo - per recuperare l'investimento. Pure in questo caso, quindi, il Movimento 5 Stelle si impegnerà per modificare la situazione; ci auguriamo che gli altri soggetti politici ci aiutino nel momento in cui si discuterà sul modo in cui rendere strutturale tale incentivo e dare facoltà a chi ha effettuato l'investimento di recuperarlo fiscalmente con i tempi a lui più consoni.

Questo decreto è dunque un piccolo passo avanti e può diventare un discreto passo avanti se le promesse di stabilizzazione verranno mantenute; tuttavia, esso non è sufficiente per svincolarci dalla schiavitù energetica cui siamo, nostro malgrado, sottoposti. Infatti, siamo tuttora alla mercé delle fonti fossili - petrolio, gas, carbone - e pertanto auspichiamo che vi sia da subito un cambiamento di politica rispetto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

A chi ancora si ostina a sostenere l'argomento del costo eccessivo delle fonti rinnovabili, fornisco un solo dato per tagliare la testa al toro: la Germania - sulla cui serietà mi sembra non si possa discutere - ha calcolato in 40 miliardi di euro all'anno il costo delle esternalità ambientali e sanitarie dovute alla produzione di energia elettrica mediante fonti fossili. Ogni anno la Germania paga 40 miliardi di euro all'anno sotto forma di fiscalità generale e quindi non direttamente all'interno della bolletta elettrica; ciò, però, chiarisce inequivocabilmente come le fonti fossili siano antieconomiche. Pertanto, il nostro non è un atteggiamento di estremismo ambientale, ma al contrario è un mero conto economico. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

L'oligopolio energetico significa, inoltre, avere pochi produttori e relativamente poca manodopera impiegata; viceversa la produzione distribuita e diffusa in migliaia di piccoli impianti comporta uno sviluppo tecnologico ed uno sviluppo del relativo indotto con ordini di grandezza del personale potenzialmente impiegato decine di volte superiori. Anche in questo caso, pertanto, parliamo di creazione di lavoro e non facciamo discorsi da talebani ambientali.

In Italia abbiamo un enorme e drammatico problema di mancanza di lavoro. L'efficienza energetica e le fonti rinnovabili rappresentano una grande opportunità per creare molte migliaia di nuovi posti di lavoro: Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno calcolato in 1,6 milioni i posti di lavoro che possiamo creare fino al 2020.

Il Movimento 5 Stelle, quindi, continuerà ad impegnarsi e a coinvolgere tutte le associazioni di imprenditori che - come ho già evidenziato - sono unanimi nell'approvare questa *vision* per il nostro futuro.

Annuncio, pertanto, a nome del Gruppo M5S, pur con le riserve testé espresse, il voto favorevole al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[CARRARO \(PdL\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (PdL). Signora Presidente, signora Sottosegretario, annuncio il voto favorevole del Gruppo PdL sul provvedimento in esame.

Devo però esprimere al Governo - qui rappresentato dalla sottosegretario Vicari, che ringrazio per aver seguito l'esame del provvedimento qui al Senato sia in prima lettura che adesso - il rammarico per il fatto che il Ministero dell'economia non ha prestato sufficiente attenzione al lavoro intenso svolto, in Commissione ed in Aula, da maggioranza ed opposizione, dai relatori e dai Presidenti delle Commissioni, per apportare alcune modifiche. La maggioranza ha dovuto accettare alcuni no del Governo in base al principio che il meglio è nemico del bene e che si doveva essere realisti in quanto non vi erano le risorse finanziarie. Poi, però, alla Camera dei deputati alcune delle istanze che erano state fatte presenti con molta forza in questo ramo del Parlamento e che noi per disciplina di maggioranza avevamo accettato di non sostenere con il voto, sono state accolte.

Penso che maggiore attenzione da parte del Ministero dell'economia avrebbe fatto guadagnare tempo.

Non ne faccio un problema di corporativismo del Senato o della Camera, ma ne faccio un problema di razionalizzazione dei lavori: già sessanta giorni sono pochi per un decreto; se si sottovalutano alcuni argomenti, per poi accorgersi che erano validi dieci giorni dopo, francamente ci si mette a disagio. Tanto più che con questo ping-pong si sono determinati - come ha fatto giustamente rilevare la senatrice De Petris - anche degli errori, perché francamente obbligare un mercato della locazione che è già in difficoltà ad allegare anche l'attestato di prestazione energetica pare una cosa abbastanza irrazionale. È stato approvato un ordine del giorno; noi francamente ci auguriamo, come Popolo della Libertà, che il provvedimento che oggi viene approvato all'unanimità venga pubblicato immediatamente sulla *Gazzetta Ufficiale* e che questo consenta a noi di porre rimedio nel decreto del fare a quello che è stato oggettivamente un errore.

Fatte queste considerazioni, che faccio non per spirito polemico, ma proprio in funzione di un miglior rapporto e di una maggiore efficienza per il futuro, desidero sottolineare con grande soddisfazione il senso di responsabilità dei partiti che non appartengono alla maggioranza, proprio prendendo atto che è stato fatto comunque un cammino parziale, ma positivo, e che viene approvato oggi un provvedimento ? penso in via definitiva ? che fa del bene al Paese sia sul piano ambientale che sul piano economico. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Dalla Zuanna*).

[ROSSI Gianluca](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Gianluca (PD). Signora Presidente, signora Sottosegretario, vorrei anzitutto ringraziare i due relatori, i Presidenti delle Commissioni e tutti i membri della Commissione finanze e della Commissione industria per la celerità e la responsabilità con cui hanno affrontato in terza lettura questo provvedimento.

Lo abbiamo definito già l'altra volta, in prima lettura, un primo passo importante; i temi dell'efficienza energetica e della riqualificazione edilizia, accompagnati da misure fiscali a sostegno, che sono state ulteriormente consolidate nel passaggio alla Camera, non solo ci convincono, ma confermano le nostre previsioni e il nostro giudizio positivo. Questo primo intervento rappresenta uno stimolo significativo all'economia, che poi giustamente dovrà trovare un processo di stabilizzazione attraverso nuovi interventi, a nostro parere all'interno di un quadro strategico che, come giustamente sottolineato anche dal Governo, andrà definito nei prossimi mesi, non solo in ragione delle risorse necessarie da destinarvi.

Voglio anche sottolineare il fatto che con questa definitiva lettura altre due misure che sono contenute nel provvedimento vengono ad essere licenziate dal Parlamento: mi riferisco alle risorse per la cassa integrazione in deroga, in ordine alle quali avremo bisogno molto probabilmente di nuovi interventi (voglio anche cogliere l'occasione - come ha sottolineato più volte il presidente Letta - per sollecitare l'attenzione del Governo sulla questione degli esodati); c'è poi il tema del congelamento dell'incremento di un punto di IVA, questione molto importante.

Dicevo che alcune parti oggetto di modifica ed integrazione da parte della Camera sono viste da noi con soddisfazione; in realtà - come ha detto anche lo stesso Sottosegretario durante la sua replica - erano aspetti sottolineati e sollecitati nella discussione del Senato, non solo delle Commissioni parlamentari competenti, ma anche dell'Aula. Credo che alcuni aspetti, come gli interventi per promuovere l'efficientamento idrico, che sono stati richiamati da noi attraverso un ordine del giorno, oppure gli interventi sulle misure antisismiche, che auspichiamo trovino future correzioni e allargamenti per includere le aree colpite di recente da eventi sismici, rappresentino un punto sicuramente importante.

Da ultimo, ritengo significativo anche il fatto che alla Camera si sia provveduto a soddisfare una richiesta che nel Senato aveva trovato elementi di forte sollecitazione, ovvero il tema dei supporti integrativi: per effetto delle modifiche apportate, infatti, restano salvi dall'aumento dell'IVA gli allegati ai supporti scolastici e ai libri universitari.

Per queste ragioni, ovviamente, il Gruppo del Partito Democratico voterà nuovamente a favore ed

auspica - appunto - che questo primo passo sia significativo, non solo come stimolo all'economia del nostro Paese, ma anche propedeutico ad interventi più strutturali nel campo dell'efficientamento energetico e della riqualificazione urbanistica, due punti a noi molto cari. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il presidente della Commissione finanze Mauro Maria Marino. Ne ha facoltà.

[MARINO Mauro Maria](#) (PD). Signora Presidente, signor Sottosegretario, intervengo solo per un veloce ma necessario ringraziamento in terza lettura, anzitutto ai due relatori, senatori Sciascia e Tomaselli, che devo dire con gran attenzione hanno seguito un provvedimento di particolare delicatezza ed interesse.

Ringrazio anche la sottosegretaria Vicari che, sia in prima che in terza lettura, ci è stata vicina e ha permesso quell'interlocuzione positiva. Rivolgo un ringraziamento anche agli Uffici per il lavoro ed il supporto che ci hanno dato e - permettetemi, chiudo qui - alle Commissioni, perché il vero passaggio delicato è quello che si è svolto ieri nelle Commissioni riunite. Faccio riferimento a quanto detto sia dal senatore Carraro che dal senatore Rossi.

Questo vuole rappresentare un auspicio per coloro che si occupano di riforme istituzionali per un ragionamento sul bicameralismo perfetto. Penso che la possibilità di una seconda lettura alla Camera dei deputati abbia permesso di introdurre delle pressanti novità che erano state richieste all'interno di quest'Aula in relazione all'articolo 19 e che hanno permesso di portare importanti e significative migliorie. A fronte di ciò, sono successe cose come quella relativa al comma 3^{bis} dell'articolo 6, che, oltre alle cose che sono state...

PRESIDENTE. Senatore Marino, la pregherei di essere sintetico.

MARINO Mauro Maria (PD). Esse hanno rappresentato un'importante e necessaria novità.

Il ringraziamento va alle Commissioni perché, in questo senso, si è dimostrato di voler lavorare insieme per il comune interesse del Paese e forse si è dato un po' di lustro a queste istituzioni, che qualche volta vengono vilipesi. *(Applausi dal Gruppo PD e dal senatore Sciascia).*

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

TOCCI (PD). Signora Presidente, il mio voto...

PRESIDENTE. Senatore Tocci, può segnalarlo ai senatori Segretari.

Sulla chiusura del tribunale di Sanremo

ALBANO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei segnalare la situazione che verrebbe a prodursi per effetto del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in ordine alla chiusura del tribunale di Sanremo e all'accorpamento dello stesso al tribunale di Imperia. In particolare, verrebbe meno un presidio importante del territorio che ha visto svolgersi significative inchieste relative ad attività di organizzazioni criminali. Inoltre, l'accorpamento andrebbe a creare disagi per gli utenti e per gli operatori di giustizia nel doversi recare ad Imperia, che non potrebbe svolgere, come Sanremo, funzioni di tribunale di frontiera.

Infine, l'accorpamento e la chiusura del tribunale di Sanremo non produrrebbe l'auspicato risparmio di risorse organizzative, in quanto il tribunale accorpante dovrebbe comunque strutturare spazi ed uffici per adeguare il servizio, senza voler poi considerare i rischi che l'accorpamento produrrebbe in termini di cumulo di lavoro, soprattutto delle cause ancora pendenti.

Pertanto, pur condividendo la necessità di procedere ad una riorganizzazione più razionale ed efficiente del sistema giustizia, chiedo al Governo di valutare più attentamente ogni singola situazione che verrebbe a prodursi con la nuova geografia giudiziaria. *(Applausi del senatore Caleo).*

Su affermazioni rese da una senatrice nella seduta antimeridiana

LUCIDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signora Presidente, chiedo all'Assemblea un po' di attenzione. *(Brusio. Richiami del Presidente).* In realtà avrei voluto intervenire all'inizio della seduta per chiedere un chiarimento alla senatrice D'Onghia, che vedo che sta uscendo...

PRESIDENTE. Sì, ma non si apre un dibattito a fine seduta, senatore Lucidi. Lei svolga il suo intervento.

LUCIDI (M5S). Posso farlo?

PRESIDENTE. Sì.

LUCIDI (M5S). Questa mattina, in sede di dichiarazione di voto, la senatrice D'Onghia ha affermato che qualcuno in quest'Aula racconta delle favole e parla di 1.600 morti per la città di Taranto. Poi ha paragonato questa situazione ad aziende, anzi ad una in particolare in Bangladesh che in un solo giorno ha causato 1.300 morti. Ora, senza voler giudicare nel merito l'intervento, che ritengo impreciso, vorrei degli approfondimenti circa questa azienda, perché il dato è gravissimo: sarebbe da presentare, come minimo, un'interrogazione per conoscere i dettagli.

Inoltre, desidero segnalare il fatto che all'inizio della legislatura abbiamo ricevuto un opuscolo molto interessante, che probabilmente qualcuno si è dimenticato, dal titolo «Mappe per (ri)connettersi al futuro», di Save the children, all'interno del quale è contenuta una procedura che devono seguire i bambini di Taranto, in particolare quelli del quartiere Tamburi; ne cito solo un passo: «Quando tornano a casa dopo aver giocato all'aperto è comunque sempre buona norma fare una doccia e lavare i vestiti».

Mi chiedo quindi se, prima di approvare un decreto-legge come quello di stamattina, non sarebbe stato bene svolgere un approfondimento molto serio, data la portata dell'argomento. Soprattutto noi del Movimento 5 Stelle crediamo che Bangladesh, India o situazioni geografiche di questo tipo non siano tanto differenti tra loro. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Essendo esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal

calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani non avrà più luogo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 5 agosto 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 5 agosto, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 17,33.).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale ([783-B](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63

All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2:

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;

b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio»;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione»;

dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

«h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;

h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali».

All'articolo 2:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) prestazione energetica di un edificio': quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso *standard* dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti"»;

al comma 1:

al capoverso lettera l-quater) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011»;

al capoverso lettera l-quinques), le parole: «"confine del sistema (o energetico dell'edificio)"» sono sostituite dalle seguenti: «"confine del sistema" o "confine energetico dell'edificio"»;

al capoverso lettera l-octies), le parole: «prodotta all'interno del confine del sistema (in situ)» sono sostituite dalle seguenti: «prodotta in situ»;

al capoverso lettera l-novies), le parole: «"edificio di riferimento o target» sono sostituite dalle seguenti: «"edificio di riferimento" o "target»;

al capoverso lettera l-ter decies), le parole: «e utilizzata» sono sostituite dalle seguenti: «e ceduta per l'utilizzo»;

al capoverso lettera l-sexies decies), la parola: «erogati» è sostituita dalle seguenti: «considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata»;

il capoverso lettera l-vicies bis) è soppresso;

al capoverso lettera l-vicies ter), le parole: «alla lettera l-vicies bis)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera l-vicies quater)»;

al capoverso lettera l-vicies quater), le parole: «a titolo esemplificativo e non esaustivo,» sono sostituite dalle seguenti: «e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel»;

al capoverso lettera l-vicies quinquies), le parole: «"sistema di climatizzazione estiva, impianto» sono sostituite dalle seguenti: «"sistema di climatizzazione estiva" o "impianto»;

al capoverso lettera l-vicies sexies), le parole: «dedicato a uno» sono sostituite dalle seguenti: «dedicato a un servizio energetico»;

è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«l-tricies) impianto termico : impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda

sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il punto 14 è sostituito dal seguente:

"14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto"».

All'articolo 3, comma 1:

alla lettera c), capoverso 3, lettera e), dopo le parole: «sistemi tecnici» sono inserite le seguenti: «di climatizzazione»;

alla lettera d), dopo il capoverso 3-bis è inserito il seguente:

«3-bis.1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici».

All'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo può avvalersi delle competenze dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico».

All'articolo 5, comma 1:

al capoverso Art. 4-bis:

al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014» e le parole: «con il parere della Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza unificata»;

al comma 3:

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1»;

al capoverso Art. 4-ter:

al comma 2, dopo le parole: «edifici scolastici» sono inserite le seguenti: «e agli ospedali»; dopo le parole: «attraverso le ESCO» sono inserite le seguenti: «, il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite» e, dopo le parole: «edilizia pubblica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso»;

al comma 3, dopo le parole: «del rendimento energetico dell'edificio,» sono inserite le seguenti: «analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013»;

al comma 4, le parole: «30 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

All'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6:

al comma 1, le parole da: «L'attestato» fino a: «è rilasciato» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato» e le parole: «al termine dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del

rilascio del certificato di agibilità»;

al comma 2, nel primo periodo, dopo la parola: «vendita» sono inserite le seguenti: «, di trasferimento di immobili a titolo gratuito» e, nell'ultimo periodo, le parole: «congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità»;

al comma 3, dopo la parola: «vendita» sono inserite le seguenti: «, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti»;

al comma 4, dopo le parole: «destinazione d'uso,» sono inserite le seguenti: «la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e»;

al comma 5, secondo periodo, le parole: «degli impianti termici» sono sostituite dalle seguenti: «dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici» e le parole da: «dal decreto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75»;

al comma 6, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al comma 6 del presente articolo»;

al comma 8, le parole: «l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale» sono sostituite dalle seguenti: «gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale»;

al comma 11, le parole: «rilascio della prestazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «rilascio dell'attestato di prestazione energetica» e le parole: «sistema di attestazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «sistema di certificazione energetica»;

al comma 12, alinea, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso 1, al primo periodo, dopo le parole: «impiantistiche termotecniche» è inserita la seguente: «, elettriche» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o alla domanda di concessione edilizia»; al secondo periodo, la parola: «mera» è soppressa e le parole da: «decreto 22 gennaio 2008» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37» e, nell'ultimo periodo, le parole: «applicazione della norma predetta» sono sostituite dalle seguenti: «applicazione del predetto articolo 26, comma 7,»;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005»;

il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica».

All'articolo 8, comma 1:

alla lettera a), capoverso lettera a), dopo le parole: «i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano» sono inserite le seguenti: «entro centoventi giorni»;

alla lettera a), capoverso lettera c), dopo le parole: «alle regioni» sono inserite le seguenti: «e alle province autonome» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 4, comma 1-bis»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) al comma 3-bis, le parole: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 3," sono soppresse»;

alla lettera b), capoverso 5-ter, le parole: «le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi»;

alla lettera b), capoverso 5-quinquies, nell'alinea, dopo le parole: «e le province autonome» sono inserite le seguenti: «, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75,»;

alla lettera b), capoverso 5-sexies, nell'alinea, le parole: «con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

alla lettera b), capoverso 5-sexies, nella lettera d), le parole: «Piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano d'azione».

All'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 11, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) UNI EN 15193 - Prestazioni energetiche degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione».

All'articolo 10, comma 1, capoverso Art. 14, la parola: «provvede» è sostituita dalle seguenti: «si provvede».

All'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 15:

al comma 2, dopo le parole: «i controlli» sono inserite le seguenti: «periodici e diffusi»;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «L'ente locale e la regione» sono inserite le seguenti: «o la provincia autonoma»;

al comma 4, le parole: «contestualmente alla dichiarazione di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di agibilità».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192). 1. L'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - (Clausola di cedevolezza). 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole da: «, con l'esclusione delle spese» fino alla fine del comma sono soppresse;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli

interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

All'articolo 15:

al comma 1, dopo le parole: «ed incentivi selettivi di carattere strutturale» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro il 31 dicembre 2013», dopo le parole: «la realizzazione di interventi per il miglioramento» sono inserite le seguenti: «, l'adeguamento antisismico», dopo le parole: «per l'incremento» sono inserite le seguenti: «dell'efficienza idrica e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo è compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi.»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e idrica».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. - (Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore, è istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto, le modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni.

3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 16:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare».

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. (*Interventi per favorire l'accesso al credito*). 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia».

All'articolo 17, comma 1, capoverso 2, le parole: «Entro il 31 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (*Requisiti degli impianti termici*). - 1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter ».

All'articolo 18:

al comma 1, le parole da: «sono abrogati» fino a: «allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell'Allegato A»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al punto 4 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole:

"soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 4, comma 1-bis)".

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 1, all'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6, comma 12, e all'articolo 7, comma 1, capoverso 1, terzo periodo, sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 19, comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al secondo periodo, le parole: a supporti integrativi o ad altri beni sono sostituite dalle seguenti: a beni diversi dai supporti integrativi »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo. ».

All'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole: "somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni"».

All'articolo 21, comma 3:

all'alinea, le parole da: «a 271,3 milioni di euro» fino a: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a 274 milioni di euro per l'anno 2014, a 379,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 265,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 262,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023»;

alla lettera a), le parole: «229 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «194 milioni», le parole: «e a 413,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 379 milioni» e dopo le parole: «maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «e delle minori spese»;

alla lettera b), le parole: «quanto a 42,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 44,8 milioni», le parole: «a 50,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 54,7 milioni», le parole: «e a 31,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 34,7 milioni» e le parole: «e a 28,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 31,8 milioni»;

alla lettera c), le parole: «17,8 milioni di euro per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024»;

alla lettera d), dopo le parole: «quanto a» sono inserite le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014 e a»;

dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Finalità)*. - 1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.

2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:
- a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
 - b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
 - c) sostenere la diversificazione energetica;
 - d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
 - e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo del settore delle costruzioni e dell'occupazione;
 - f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;
 - g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;
 - h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale.».

Articolo 2.

(Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio": documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;

l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;

l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;

l-quinques) "confine del sistema (o energetico dell'edificio)": confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta;

l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;

l-septies) "edificio di proprietà pubblica": edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti;

l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ);

l-novies) "edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica": edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;

l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;

l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio;

l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

l-ter decies) "energia esportata": quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine;

l-quater decies) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

l-quinquies decies) "energia prodotta in situ": energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema;

l-sexies decies) "fabbisogno annuale globale di energia primaria": quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;

l-septies decies) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;

l-octies decies) "fattore di conversione in energia primaria": rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti;

l-novies decies) "involucro di un edificio": elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno;

l-vicies) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:

1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;

2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;

3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;

l-vicies semel) "norma tecnica europea": norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

l-vicies bis) "prestazione energetica di un edificio": quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;

l-vicies ter) "riqualificazione energetica di un edificio" un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera *l-vicies bis*);

l-vicies quater) "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente è sottoposto a

ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;

l-vicies quinquies) "sistema di climatizzazione estiva, impianto di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;

l-vicies sexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto tecnologico dedicato a uno o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi;

l-vicies septies) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

l-duodetrices) "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;

l-undetrices) "vettore energetico": sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio.».

Articolo 3.

(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole «agli articoli 7, 9 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata.

2-*ter*. Il presente decreto disciplina in particolare:

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;

b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:

1) nuova costruzione;

2) ristrutturazioni importanti;

3) riqualificazione energetica;

c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";

d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;

e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;

f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;

g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;

h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;

i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;

l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;

b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando refluì energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;

f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.»;

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:

a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;

b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7.

3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.».

Articolo 4.

(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:

a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;

2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema;

3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;

4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma;

b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della

metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:

1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;

2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;

3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica.»;

c) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis» e dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa».

Articolo 5.

(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Edifici ad energia quasi zero)

1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

2. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, con il parere della Conferenza unificata è definito il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea.

3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno;

b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE;

c) l'individuazione, in casi specifici e sulla base dell'analisi costi-benefici sul ciclo di vita economico, della non applicabilità di quanto disposto al comma 1;

d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.

Art. 4-ter.

(Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato)

1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile, nonché all'entità dell'intervento.

2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici, anche attraverso le ESCO o lo strumento del finanziamento tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica. La dotazione del fondo è incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalità di gestione e accesso del fondo stesso.

3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.

4. Entro il 30 aprile 2014 il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.».

Articolo 6.

(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione)*. - 1. L'attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato: "attestato di prestazione energetica" ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.

2. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.

3. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti

parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, è abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.

10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di attestazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, è predisposto

l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:

a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;

b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:

1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;

2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;

3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;

4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;

5) le emissioni di anidride carbonica;

6) l'energia esportata;

7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;

8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;

c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;

d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.».

Articolo 7.

(Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto 22 gennaio 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 61 del 12 marzo 2008. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta

dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.».

2. Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti.».

Articolo 8.

(Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«A tali fini:

a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;

b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;

c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica.»;

b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:

«5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di:

a) flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;

b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell'aria.

5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere notificati alla Commissione europea.

5-quinquies. Le regioni e le province autonome provvedono inoltre a:

a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.

b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la definizione congiunta:

a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;

b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;

c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema

informativo comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d);

d) del Piano nazionale destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2;

e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13.».

Articolo 9.

(Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *(Norme transitorie)* - 1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto della direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:

a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;

b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;

c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;

d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;

e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.».

Articolo 10.

(Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. *(Copertura finanziaria)*. 1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-*ter*, provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Articolo 11.

(Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«3. Le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 1 del 2 gennaio 2013.».

Articolo 12.

(Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. *(Sanzioni)*. 1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di

controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.».

Articolo 13.

(Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;».

Articolo 14.

(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 15.

(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica)

1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.

Articolo 16.

(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Articolo 17.

(Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:

«1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.».

Articolo 18.

(Abrogazioni e disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati, gli articoli 1, comma 3, 2, comma 1, lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), l'articolo 5, 12, 14, i punti 2, 11, 12 e 56 dell'allegato A, gli Allegati B ed I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché il comma 3 dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso.

3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «attestato di prestazione energetica».

Articolo 19.

(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali)

1. Alla lettera *c*) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è sostituito dal seguente: In ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. ;

b) al sesto periodo le parole se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione sono sostituite dalle seguenti in ogni caso ;

c) l'ottavo periodo è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.

Articolo 20.

(Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), è abrogato.

2. Alla tabella A, parte III, n. 121), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;»;

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.

Articolo 21.

(Disposizioni finanziarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 è incrementata di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2 del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 271,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 373,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 260,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 257,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle

maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 14,16, 19 e 20;

b) quanto a 42,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 50,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7;

c) quanto a 17,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2 comma 616 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;

e) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 22.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 6, 14, 15 E 16-BIS DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE E ORDINI DEL GIORNO

6.3

[BOTTICI](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 3-bis.

6.4

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#),
[CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 6», comma 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «deve», con la seguente: «può»;

b) sopprimere le parole: «, pena la nullità degli stessi contratti».

G6.1

Le Commissioni Riunite

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 783-B recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale»,

premesso che:

l'articolo 6 del presente decreto-legge ha modificato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione;

l'attestato di certificazione energetica (Ace) è stato sostituito dall'attestato di prestazione energetica (Ape), il quale ha una validità di 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche;

durante la discussione alla Camera è stata inserita una modifica al sopra citato articolo prevedendo che «L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti»,

impegna il Governo a modificare nel primo provvedimento utile la norma citata in premessa inserita alla Camera, al fine di non prevedere l'obbligo di allegare ai contratti di locazione l'attestato di prestazione energetica.

(*) Accolto dal Governo

G6.2

[BOTTICI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale,

premesso che:

l'articolo 6 del provvedimento, così come modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, dispone al nuovo comma 3-*bis* che l'attestato di prestazione energetica (APE) sia allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione pena la nullità degli stessi contratti;

in base al comma 5 del medesimo articolo 6, l'APE ha una validità massima di 10 anni dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche dell'edificio,

impegna il Governo a modificare, con il primo provvedimento utile, la norma di cui in premessa, al fine di non prevedere l'obbligo di allegare ai contratti di locazione l'attestato di prestazione energetica (APE).

(*) Accolto dal Governo

14.1

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIQ](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 3-bis, dopo le parole: «trasmette una relazione» inserire la seguente: «semestrale».

14.2

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIQ](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 3-bis, dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, alle competenti Commissioni parlamentari».

14.3

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#),

[CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Respinto

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: «su richiesta».

15.1

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#),
[CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «da contaminazione di arsenico», con le seguenti: «da qualsiasi contaminazione».

15.2

[SANTANGELO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «norme vigenti», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento al superamento dei valori limite di 10 mg/l per l'arsenico, di 1 mg/l per il boro e di 1,5 mg/l per il fluoruro fissati nella parte B dell'allegato I della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, recepita con il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,».

15.3

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#),
[CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'installazione di sistemi di accumulo di energia fotovoltaica».

15.4

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «si tiene conto dell'opportunità di» con le seguenti: «si provvede altresì ad».

15.5

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#),
[CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1-bis, dopo le parole: «quali ad esempio», inserire le seguenti: «i sistemi di accumulo di energia fotovoltaica,».

G15.1

[DLBIAGIO](#), [DIMAGGIO](#), [DALLAZUANA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca una serie di interventi in materia di prestazione energetica nell'edilizia, finalizzati alla riqualificazione edilizia anche attraverso la predisposizione di formule incentivanti, in linea con la direttiva Europea 2010/31/UE di cui il provvedimento è atto di recepimento;

l'articolo 15 comma 1-bis del provvedimento in esame dispone che nella definizione delle misure incentivanti previste dal comma 1 del medesimo articolo si tenga conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal decreto, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza

energetica, nonché interventi per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici;

tra gli interventi viene annoverata la microcogenerazione ma non viene fatto riferimento alla piccola cogenerazione ad alto rendimento, con inevitabili riflessi circa le potenzialità della norma;

alla luce di quanto evidenziato, appare opportuno segnalare che la micro-cogenerazione è limitata ad una potenza pari a 50 kWe mentre gli interventi operati in strutture come i condomini si avvalgono di macchine installate con potenza superiore - ad esempio - a 100 kWe, rendendo pertanto necessario, per una ragione di funzionalità e di operatività coinvolgere interventi di piccola cogenerazione;

la citata tecnologia di cogenerazione, immediatamente installabile negli edifici) consente di conseguire importanti risultati in termini di risparmio energetico, di efficienza energetica in sito, è sempre stata ed è a tutt'oggi dalla installazione negli edifici, nonostante questa possibilità fosse già prevista esplicitamente dalla direttiva 2002/91/CE all'art. 5 e sia ora ribadita dagli articoli 6 e 7 della Direttiva 2010/31/UE, di cui il presente provvedimento è atto di recepimento;

inoltre tale tecnologia è esclusa da ogni forma di regime di aiuto all'investimento, nonostante trattandosi di tecnologia afferente la tutela dell'ambiente in risparmio energetico, eventuali misure in tal senso non sarebbero configurabili come aiuti di stato di cui al Regolamento UE n. 800/2008 artt. 21, 22 e 23;

la richiesta di inserimento della tecnologia cogenerativa tra le misure citate è pensata anche per consentire una giusta parità di accesso alle migliori tecnologie in termini di efficienza e risparmio energetico per gli utenti e per garantire il pieno diffondersi di una cultura di sostenibilità ambientale, che sappia trarre vantaggio ad ampio spettro dalle tecnologie d'avanguardia attualmente disponibili, anche in relazione alla riqualificazione e all'efficienza energetica del patrimonio immobiliare nazionale in conformità con le direttive europee in materia e alla riqualificazione energetica e ambientale di intere aree del tessuto urbano,

impegna il Governo, a consentire - nei limiti delle proprie competenze, l'aggiunta, tra gli interventi da agevolare ulteriormente previsti dal comma 1-*bis* dell'articolo 15 del provvedimento in titolo anche della piccola cogenerazione ad alto rendimento.

(*) Accolto dal Governo

G15.2

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale,

premesso che;

l'articolo 15 del decreto in esame prevede che, in attesa della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 14 (per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e dal successivo articolo 16 (per gli interventi di ristrutturazione edilizia) del medesimo provvedimento;

nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati è stato previsto che le misure e gli incentivi di carattere strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti dovranno essere adottati entro il 31 dicembre 2013;

considerato che:

gli investimenti in edilizia di qualità, in risparmio energetico, in fonti rinnovabili, in innovazione e ricerca e, più in generale, in interventi di *green economy* sono un importante volano per la ripresa dell'economia italiana dalla grave e prolungata crisi economica in atto, perché consentono di coniugare l'obiettivo di maggiore competitività e di modernizzazione del Paese con un modello di sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società, vicino alle esigenze delle persone, delle comunità e dei territori;

L'Italia ha siglato accordi internazionali, con il protocollo di Kyoto, e con l'Unione europea nell'ambito del pacchetto «clima-energia» vincolanti per l'avvio di una transizione verso una economia a basso contenuto di carbonio attraverso un approccio integrato che preveda politiche energetiche e politiche per la lotta ai cambiamenti climatici; in tale contesto il contenimento delle emissioni di anidride carbonica per ridurre il rischio di mutamenti climatici è uno degli impegni più importanti e vincolanti per l'Italia;

L'importanza della definizione di indirizzi e azioni per ridurre i consumi di energia attraverso il risparmio energetico e l'efficienza energetica e per abbattere le emissioni di gas serra sono dunque priorità a cui il sistema Paese deve dare risposte e indirizzi precisi e certi;

il perseguimento dell'efficientamento energetico, in particolare, è stato attuato anche mediante un sistema di incentivi fiscali efficaci, finalizzati a facilitare la realizzazione di interventi per l'efficienza energetica. Tra questi, particolare rilievo, hanno assunto le agevolazioni fiscali del 55 per cento per interventi di riqualificazione energetica;

è da più parti riconosciuto che l'incentivo fiscale del 55 per cento è una delle misure anticicliche di gran lunga più efficaci attivate negli ultimi anni con effetti decisamente positivi sul bilancio del nostro Paese;

in più occasioni, anche in sede di audizione parlamentare, i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente della tutela del territorio e del mare si sono impegnati per la stabilizzazione della misura,

impegna il Governo a prevedere nella legge di stabilità per il 2014 iniziative dirette a dare stabilità all'agevolazione fiscale per l'efficientamento energetico degli edifici, così da permettere il raggiungimento degli obiettivi europei al 2020.

(*) Accolto dal Governo

G15.3

[SANTANGELO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale,

premesso che:

nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati è stato precisato, all'articolo 15, che nel novero degli interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti è compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico (anche di tipo domestico, produttivo ed agricolo) nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza (stabilito dall'OMS o da norme vigenti) ovvero dove i sindaci o le autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto all'uso di acqua per i diversi impieghi,

impegna il Governo.

a considerare in particolare, ai fini della definizione delle misure e degli incentivi per

l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico, il superamento dei valori limite per l'arsenico, il boro e il fluoruro fissati dalla parte B dell'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, di recepimento della direttiva 98/83/CE.

G15.3 (testo2)

[SANTANGELO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale,

premesso che:

nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati è stato precisato, all'articolo 15, che nel novero degli interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti è compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico (anche di tipo domestico, produttivo ed agricolo) nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza (stabilito dall'OMS o da norme vigenti) ovvero dove i sindaci o le autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto all'uso di acqua per i diversi impieghi,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di considerare, ai fini della definizione delle misure e degli incentivi per l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico, anche il superamento dei valori limite per il boro e il fluoruro fissati dalla parte B dell'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, di recepimento della direttiva 98/83/CE.

(*) Accolto dal Governo

16-bis.1

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIQ](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Associazione bancaria italiana» inserire le seguenti: «e le principali associazioni di categoria del comparto edilizio ed energetico».

16-bis.2

[CONSIGLIO](#), [BELLOT](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIQ](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Associazione bancaria italiana» inserire le seguenti: «, in accordo con le principali associazioni dei consumatori».

16-bis.3

[BELLOT](#), [CONSIGLIO](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIQ](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «una verifica delle condizioni» con le seguenti: «un accordo».

16-bis.4

[SANTANGELO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ristrutturazione edilizia» con le seguenti: «ristrutturazione integrale»

degli elementi edilizi costituenti l'involucro».

16-bis.100

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'esito della verifica, il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede all'attuazione e al coordinamento di iniziative ed azioni volte ad offrire credito a condizioni agevolate per le finalità di cui al presente articolo, definendo altresì la regolazione per la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, in particolare attraverso la trasparenza delle condizioni contrattuali».

G16-bis.1

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale,

premesso che:

l'articolo 16-bis del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuova, con l'Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia;

gli investimenti in edilizia sostenibile, in risparmio energetico, in fonti rinnovabili, in innovazione e ricerca, finalizzati alla riconversione ecologica dell'economia, sono un importante strumento per favorire la ripresa dell'economia italiana dalla grave e prolungata crisi economica in atto, perché consentono di coniugare l'obiettivo di maggiore competitività del Paese con un modello di sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società;

le difficili condizioni economiche in cui vivono molti cittadini italiani a causa della perdurante situazione di crisi potrebbero costituire un ostacolo al ricorso da parte degli stessi cittadini agli interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione edilizia delle abitazioni,

impegna il Governo a provvedere, a seguito della verifica di cui all'articolo 16-bis del provvedimento, all'attuazione e al coordinamento di iniziative volte ad offrire credito a condizioni agevolate ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia, definendo altresì la regolazione per la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, in particolare attraverso la trasparenza delle condizioni contrattuali.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Borioli, Bubbico, Ciampi, Cirinnà, De Poli, Divina, Guerra, Marton, Messina, Pinotti, Stucchi, Taverna e Vicari.

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti segnalazioni:
disegno di legge n. 783-b:

sugli emendamenti 16-*bis*.2 e 16-*bis*.4 il senatore Marin avrebbe voluto votare contro; sugli emendamenti 16-*bis*.4 e 16-*bis*.100 il senatore Piccoli avrebbe voluto votare contro; sulla votazione finale i senatori Tocci, De Pietro, Mineo e De Pin avrebbero voluto votare a favore.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, elezione del Presidente

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha proceduto all'elezione del Presidente. E' risultato eletto il deputato Renato Balduzzi.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Mattesini Donella, Cardinali Valeria, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Orru' Pamela Giacomina, Astorre Bruno, Sollo Pasquale, Chiti Vannino, Borioli Daniele Gaetano, Pagliari Giorgio, Fedeli Valeria, Zanoni Magda Angela, Amati Silvana, Valentini Daniela

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (987)
(presentato in data 01/8/2013);

senatore Pagliari Giorgio

Riforma del processo tributario (988)
(presentato in data 01/8/2013).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Romani Maurizio ed altri

Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica (768)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 01/08/2013).

Assemblea parlamentare della Nato, elezione del Presidente della delegazione parlamentare italiana

La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO ha proceduto all'elezione del Presidente.

E' risultata eletta la deputata Federica Mogherini.

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, elezione del Presidente della delegazione parlamentare italiana

La Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha proceduto all'elezione del Presidente.

E' risultato eletto il deputato Sandro Gozi.

Interrogazioni

[BATTISTA](#), [BIGNAMI](#), [CIOFFI](#), [DE PIETRO](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MOLINARI](#), [NUGNES](#), [PEPE](#), [SCIBONA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

con decreto del 18 aprile 2013 a firma del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali è stata sospesa l'efficacia del decreto n. 808 del 17 luglio 2009 relativo al progetto presentato dalla società Gas natural rigassificazione Italia SpA per la realizzazione di un impianto di rigassificazione GNL (gas naturale liquefatto) in località Zaule nel porto di Trieste;

la sospensione dell'efficacia del decreto del 2009 è vigente sino all'individuazione e sottoposizione a valutazione di impatto ambientale di una localizzazione alternativa all'impianto di rigassificazione compatibile con il piano regolatore del porto di Trieste;

l'articolo 2 del decreto interministeriale 18 aprile 2013 prevede che la sospensione dell'efficacia cessi qualora l'Autorità portuale di Trieste provveda alla rideterminazione delle previsioni di sviluppo espresse nel piano regolatore del porto rendendole compatibili con l'impianto di rigassificazione;

al fine di verificare quanto previsto dall'articolo 2, il presidente dell'Autorità portuale di Trieste con proprio provvedimento ha istituito una commissione;

i risultati del lavoro svolto dalla commissione sono stati condivisi dal comitato portuale che con proprio provvedimento ha deliberato nel senso di mantenere inalterato il piano regolatore portuale (adottato con deliberazione del comitato portuale n. 7 in data 19 maggio 2009) e di non dover provvedere alla relativa rideterminazione per renderlo compatibile con l'impianto di rigassificazione proposto dalla Gas natural rigassificazione Italia SpA;

è evidente pertanto che le vicende relative all'impianto di rigassificazione risultano dunque strettamente connesse con quelle dell'*iter* di approvazione del nuovo piano regolatore portuale;

esso costituisce lo strumento necessario per consentire al porto di Trieste di diventare un nodo della rete intermodale complessa del nord Europa, naturalmente vocato ad assumere il ruolo di porta di accesso a questi territori per le merci in transito lungo le rotte marittime mondiali est-ovest;

la trasformazione del porto espressa nel nuovo piano regolatore produrrà importanti effetti benefici sul lavoro e sull'occupazione che non saranno limitati alla sola infrastruttura portuale bensì si ripercuoteranno sull'intero territorio cui appartiene, dunque un vero e proprio strumento di sviluppo e rilancio territoriale;

a giudizio degli interroganti l'eventuale insediamento dell'impianto GNL comporterebbe dei gravi ritardi nei futuri scenari di sviluppo del porto;

considerato che:

la presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Serracchiani, ha inviato una lettera ai Ministri in indirizzo, oltre al *premier* Letta, nella quale si sottolinea che "il progetto è da considerarsi non compatibile con i progetti e le prospettive dei traffici marittimi nel Porto di Trieste". La stessa missiva è stata inviata alla Commissione europea, in quanto è in questa sede che il progetto del rigassificatore ancora compare nell'elenco delle infrastrutture energetiche di interesse comunitario;

la decisione emersa dalla riunione tenutasi il 24 luglio 2013 a Bruxelles del Comitato tecnico della UE composto da funzionari ministeriali dei 28 Stati membri per esaminare la lista dei progetti infrastrutturali prioritari in ambito energetico, non cita Zaule come località specifica in cui collocare il rigassificatore, ma non è neanche esclusa del tutto la possibilità, infatti si fa espresso riferimento "a Zaule o in altra località dell'Alto Adriatico";

in questi giorni il commissario europeo per l'ambiente Janez Potocnik in una lettera indirizzata alla presidente Serracchiani ha evidenziato che prenderà atto della contrarietà della Regione alla realizzazione di un rigassificatore, in quanto incompatibile con il traffico attuale e futuro del porto, specificando che è compito delle autorità nazionali decidere circa l'opportunità di un determinato tipo di progetto in una determinata zona;

il commissario europeo ricorda, ancora, che tali decisioni vanno prese nel rispetto della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale, considerato che lo scopo di questa direttiva è quello di assicurare che le autorità nazionali prendano le loro decisioni tenendo conto dell'impatto ambientale dei progetti;

l'impatto complessivo non può essere valutato senza un'adeguata consultazione di tutte le parti interessate, tra cui in particolare il pubblico, le autorità locali e, qualora si tratti di progetti con potenziali impatti transfrontalieri, come nel caso di specie, anche di altri Stati membri,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, alla luce di quanto emerso dalle delibere del comitato portuale in relazione al nuovo piano regolatore del porto di Trieste e dalle dichiarazioni del commissario europeo Potocnik, non ritengano di dover escludere definitivamente la possibilità di posizionare tale infrastruttura nella località di Zaule;

se intendano, in subordine, specificare quale altro sito dell'alto Adriatico potrebbe essere preso in considerazione per il posizionamento dell'impianto di rigassificazione.

(3-00295)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico*

- Premesso che:

Officine Meccaniche (OM), marchio di carrelli elevatori del gruppo Kion, è un'azienda che opera dagli

anni '30 nel settore della produzione e vendita di attrezzature per il sollevamento con stabilimenti a Lainate (Milano), Bari e Luzzara (Reggio Emilia);
lo scorso 5 luglio 2011, il gruppo Kion, la cui sede è situata ad Amburgo, comunicava la chiusura dello stabilimento barese e la cessazione dell'attività produttiva;
il 4 luglio 2012, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'azienda sottoscriveva l'accordo per il primo anno di cassa integrazione per i lavoratori e l'impegno a richiederne un secondo;
il 15 gennaio 2013, presso il Ministero dello sviluppo economico, è stato sottoscritto un verbale di accordo che prevedeva il nuovo piano industriale, lo scadenziario per il reinserimento dei lavoratori, i criteri di assunzione e l'assetto contrattuale da applicare;
l'accordo è stato sottoscritto, oltre che dal Ministero, dalla Regione Puglia, dalla Provincia e dal Comune di Bari, da OM carrelli elevatori, dalla azienda subentrante Frazer Nash, da Confindustria Bari e dalle organizzazioni sindacali;
l'accordo non è stato, ad oggi, posto in essere;
il gruppo Kion, contrariamente agli accordi sanciti, non consente ai nuovi investitori di accedere e visionare gli stabilimenti e impedisce, di fatto, il processo di reindustrializzazione;
gli operai di OM presidiano lo stabilimento per impedire ai camion di portare via dall'azienda, ormai chiusa da due anni, i 250 carrelli elevatori già pronti;
secondo indiscrezioni di stampa il gruppo Kion avrebbe chiesto ai lavoratori di abbandonare i presidi per avere, in cambio, la corresponsione della cassa integrazione scaduta il 30 giugno 2013;
il 30 luglio si è tenuto, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'ennesimo incontro nel corso del quale sono emerse divergenze tra l'azienda e i lavoratori;
inoltre, l'azienda avrebbe reso noto l'interesse di nuove aziende per il sito di Bari;
i lavoratori hanno lanciato una campagna di sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari per il mantenimento del presidio;
costoro avrebbero anche manifestato l'intenzione di costituirsi in cooperativa e chiedere la cessione della proprietà dello stabilimento, con gli impianti e i macchinari, per poter riprendere attività lavorativa e aziendali,
si chiede di sapere:
se e quali soluzioni i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, intendano promuovere per risolvere l'annosa situazione dei lavoratori dello stabilimento OM di Bari;
se e quali iniziative intendano promuovere nei confronti del gruppo Kion e dell'azienda Frazer Nash o di altre eventuali nuove imprese al fine di facilitare la conclusione della vertenza in atto;
quali iniziative intendano porre in essere al fine di garantire il rinnovo della Cassa integrazione scaduta lo scorso 30 giugno;
quali siano le valutazioni nei confronti della proposta avanzata dai lavoratori di costituire una cooperativa per rilevare lo stabilimento di Bari.

(3-00296)

DE PETRIS - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

la città di Civitavecchia (Roma), fin dai primi anni '60, ha subito la realizzazione di 3 diverse centrali termoelettriche con una concentrazione di emissioni che ha portato un impatto dirompente sulla salute della cittadinanza e sulle condizioni generali dell'ambiente, pregiudicando, peraltro, uno sviluppo e un'economia alternativi;
il decreto VIA del 24 dicembre 2003 ha autorizzato Enel a riconvertire la centrale da olio combustibile a carbone impiegando tre gruppi da 660 Mw ciascuno;
i cittadini di Civitavecchia, Tarquinia, Allumiere, Tolfa, Santa Marinella, Cerveteri e Ladispoli già dal dicembre 2000, data in cui Enel cominciò a proporre l'idea della riconversione a carbone, si sono organizzati in molteplici comitati e associazioni volti ad impedirla;
i dati relativi alla salute pubblica nel comprensorio di Civitavecchia sono semplicemente allarmanti, tutti gli studi epidemiologici dai primi anni '90 ad oggi dimostrano la gravità della situazione: nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale per l'impianto Torre Valdaliga Nord (Tvn) si

legge: "in un'area dove non è possibile escludere che le emissioni avvenute nel passato abbiano comportato un impatto sulla salute umana che non si sia ancora completamente manifestato"; nel biennio 1990-1991 l'Osservatorio epidemiologico regionale (OER) ha rilevato a Civitavecchia un'incidenza di mortalità per tumore ai polmoni, bronchi e trachea superiore al 35 per cento della media regionale. In dettaglio, nel 1996 l'OER, nell'analizzare i dati relativi al triennio 1990-92 ha accertato che Civitavecchia (comprensiva di Tolfa, Allumiere e Santa Marinella) è al secondo posto nel Lazio per mortalità per tumori e al primo per quella relativa ai tumori ai polmoni; nell'ottobre 1999 sempre l'OER ha riscontrato una mortalità delle donne nel territorio di Civitavecchia superiore del 12 per cento rispetto alla media del Lazio. Notevolissime le incidenze di mortalità per cancro alla trachea, ai bronchi e ai polmoni, nella misura del 23 per cento in più. Inoltre la rivista "Occupational environmental medicine" nel settembre 2004 ha pubblicato una ricerca che dimostra che nell'area di Civitavecchia il rischio di cancro al polmone sarebbe al 20-30 per cento rispetto alla media regionale;

uno studio commissionato dal National institute of environmental health sciences (NIEHS) ha chiaramente messo in relazione l'aumento del rischio di avere il cancro al polmone con l'esposizione cronica alle polveri provenienti dalla combustione dei combustibili fossili;

il centro pneumologico Conti Curzia di Civitavecchia, in una ricerca effettuata nel 2001 su ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, ha riscontrato che il 56,3 per cento dei soggetti è affetto da asma, allergie e altre sindromi dell'apparato respiratorio, la percentuale più alta nella regione Lazio;

uno studio dell'ottobre 2006 pubblicato in "Epidemiologia e prevenzione", a cura di V. Fano, F. Forastiere, P. Papini, V. Tancioni, A. Di Napoli, C. A. Petrucci, ha evidenziato che: "l'analisi dei ricoveri ospedalieri aggiunge informazioni al quadro epidemiologico dell'area, con risultati coerenti con quelli di mortalità e che confermano i risultati di studi precedenti: tumore polmonare pleurico e asma bronchiale sono in eccesso. Una novità rispetto alle conoscenze già note è costituita dall'aumento di incidenza dell'insufficienza renale cronica, rilevato dal registro regionale dialisi";

il recente studio condotto dal Dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio, relativo al periodo 2006-2010, fa emergere dei dati allarmanti. "A Civitavecchia il tasso di mortalità causato da tumori al polmone e alla pleura è il 30% più alto rispetto al resto della regione Lazio". A dirlo è il dottor Francesco Forastiere, che ha condotto la ricerca. "Insieme a questo vi è anche un aumento delle morti per malattie respiratorie croniche - continua Forastiere - queste due malattie hanno un'origine non solo nel fumo di sigaretta, ma anche nell'esposizione nei posti di lavoro e nell'impatto ambientale". I fattori che hanno portato a questa condizione sono però molteplici. "C'è da considerare l'amianto presente sulle navi, le emissioni delle centrali, l'inquinamento del porto e tutta una serie di circostanze che hanno colpito il territorio negli ultimi venti/trent'anni", precisa Forastiere. Allora, i dati a disposizione non riguardano solamente gli ultimi anni, ma l'esposizione a cui è andata incontro la popolazione di Civitavecchia, Allumiere, Tarquinia, Tolfa e Santa Marinella a partire dagli anni '80;

l'azienda sanitaria locale Asl RmF ha, nel mese di maggio 2013, deliberato l'istituzione del registro dei tumori, strumento epidemiologico ormai irrinunciabile per Civitavecchia ed il suo comprensorio a fronte dell'incidenza delle patologie tumorali riscontrate;

rilevato che:

in data 12 marzo 2013 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rinnovato l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto di Torre Valdaliga Nord aggravando ulteriormente la già precaria situazione ambientale e sanitaria. Ciò si evince dalla comparazione dei limiti emissivi, delle ore di funzionamento e della quantità di combustibile utilizzato nelle diverse autorizzazioni dal 2003 ad oggi (si vedano: decreto VIA n. 55/2003 del Ministero delle attività produttive, Limiti secondo le migliori tecnologie esistenti secondo le normative europee e nazionali, dati da *report* Enel 2011 e 2012, decreto AIA 2013);

dalla comparazione si evince chiaramente che dal 2003 al 2013 si è prodotto un complessivo peggioramento delle condizioni di esercizio della centrale con particolare riferimento alle ore di funzionamento che passano da 6.000 a 7.500 all'anno in più per ogni gruppo della centrale Tvn;

il consumo di carbone è passato da 3.600.000 a 4.500.000 tonnellate all'anno con un aumento di 900.000 tonnellate, pari al 25 per cento in più, rendendo nullo il parere della Regione Lazio in fase di valutazione di impatto ambientale all'interno della quale veniva richiesta la limitazione di produzione di energia con 3 gruppi e non 4, proprio per limitare l'uso di combustibile fossile;

un ulteriore aspetto critico (presente a pagina 109 del parere istruttorio conclusivo dell'AIA 2013) consiste nell'autorizzazione ad utilizzare carbone con tenore di zolfo inferiore all'1 per cento anziché inferiore allo 0,3 per cento come previsto dal piano di riqualificazione della qualità dell'aria della Regione Lazio;

rilevato inoltre che:

dai primi di aprile 2013 la discarica di Malagrotta in ottemperanza alle normative europee ha cessato il ricevimento dei rifiuti indifferenziati. L'immobilismo degli ultimi anni ha portato all'ennesima emergenza rifiuti e all'ennesimo commissariamento della sua gestione nelle mani del commissario Goffredo Sottile;

il 14 febbraio 2013 il Ministero dell'ambiente ha decretato la semplificazione della normativa che prevede la combustione del CDR (combustibile da rifiuti) o del CSS (combustibile solido secondario) e il declassamento del CSS da rifiuto a combustibile di qualità, all'interno di siti produttivi come cementifici o centrali termoelettriche;

il Consiglio di Stato, capovolgendo una precedente decisione del Tar del Lazio sullo stesso provvedimento, ha emesso un'ordinanza accogliendo la richiesta di cautelare formulata dalla Regione, sospendendo così l'esecutività della sentenza del Tar impugnata. Di fatto, con questo provvedimento, è ormai vigente il piano regionale dei rifiuti varato dalla Giunta Polverini, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio del 18 gennaio 2012, n. 14;

il commissario straordinario per l'emergenza rifiuti del Lazio Goffredo Sottile, nell'espletamento delle sue funzioni, ha il pieno potere decisionale anche al fine di individuare siti per l'incenerimento di CDR o CSS;

a tal fine il commissario Sottile ha richiesto agli uffici regionali (Dipartimento programmazione economica e sociale, Direzione regionale attività produttive e rifiuti) l'elenco degli impianti esistenti utilizzabili fin da oggi (decreto del Ministero dell'ambiente 25 marzo 2013 prot. n. 100 - Riscontro nota prot. n. 242/2013/U del 27 marzo 2013). Nell'elenco prodotto dalla Regione (prot. 58344 DB/04/13 del 28 marzo 2013) risultano presenti, tra gli altri, gli impianti termoelettrici di Torre Valdaliga Nord e Torre Valdaliga Sud;

come detto, il Comune di Civitavecchia ha deliberato di istituire attraverso la Asl RmF il registro dei tumori, quale studio dell'incidenza e della prevalenza dei tumori;

il Comune, attraverso un'ordinanza del sindaco del 26 aprile 2013, ha disposto il divieto totale ed assoluto di combustione presso le centrali elettriche e presso gli altri opifici industriali presenti sul territorio, con qualsiasi modalità e con l'utilizzo di qualsiasi procedimento tecnico, di rifiuti e di materiale di risulta, siano essi di natura organica o inorganica e ha ordinato che le forze dell'ordine, il Corpo della Polizia locale, la Asl, l'Arpa Lazio, l'Ispra ed il competente Servizio comunale ambiente curino l'attuazione ed il rispetto della disposizione;

i Comuni del territorio hanno approvato e stanno approvando un'identica mozione che impegna le amministrazioni di competenza a mettere in campo ogni azione necessaria a impedire che le centrali di Torre Valdaliga Nord e di Torre Valdaliga Sud siano utilizzate per l'incenerimento del combustibile da rifiuti e combustibile solido secondario;

la Provincia di Roma, nel pieno delle sue funzioni, si è più volte espressa, attraverso mozioni, approvate all'unanimità del Consiglio, contro ogni ipotesi di incenerimento di rifiuti negli impianti di Torre Valdaliga Nord e Torre Valdaliga Sud,

si chiede di sapere:

quali azioni urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per salvaguardare e tutelare il territorio di Civitavecchia;

se, viste le criticità riscontrate, non ritenga opportuno predisporre le necessarie iniziative volte alla

riapertura della Conferenza dei servizi in merito all'autorizzazione integrata ambientale della centrale di Torre Valdaliga Nord;

se non ritenga necessario ed urgente intervenire tempestivamente per garantire il rispetto di tutte le prescrizioni e compensazioni previste nella VIA di Tvn ai sensi del decreto n. 55 del 2003 e successive modificazioni, mai rispettate da Enel;

se non intenda impegnarsi affinché nel territorio di Civitavecchia sia scartata ogni ipotesi di nuova realizzazione e/o utilizzo degli esistenti impianti per la produzione di energia elettrica di termovalorizzazione e ossidazione termica di qualsiasi sostanza, compresi il CDR (combustibile da rifiuti) e il CSS (combustibile solido secondario).

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione che resta acquisita agli atti del Senato.)

(3-00297)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nel mese di aprile 2013 le organizzazioni sindacali del gruppo Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto un accordo in merito ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riqualificazione in atto nel gruppo e alle prevedibili gravi ricadute che avrebbero prodotto in termini sociali, economici e occupazionali; tale accordo ha concluso il sofferto e difficile percorso aperto dall'azienda con l'avvio di procedure relative a operazioni societarie e riorganizzazioni, che hanno prodotto eccedenze di personale nelle singole aziende, complessivamente 600 esuberi su tutto il territorio nazionale, che hanno trovato soluzioni socialmente sostenibili, anche attraverso il ricorso al Fondo per l'occupazione previsto dal contratto nazionale;

nonostante l'accordo sui lavoratori in esubero, restano forti perplessità per le prospettive occupazionali dell'azienda nel Mezzogiorno;

il "Progetto 8000" di Intesa Sanpaolo gruppo service prevede infatti un forte disinvestimento delle strutture centrali del gruppo in Campania;

il piano d'intesa (aprile 2011) indica 150 progetti riguardanti l'implementazione delle attività e della redditività dell'azienda, tra cui non sono previste azioni che, conservando anche i processi lavorativi già presenti, attivino non solo l'occupazione, ma il patrimonio complessivo di competenze di qualità nel territorio, con la delocalizzazione di funzioni ad alto valore aggiunto, la cui carica professionale e culturale potrebbe incidere in maniera rilevante nell'ambito socio-economico circostante e di nuove opportunità di accesso al mondo del lavoro per i giovani;

una banca per il Paese, come si ritiene Intesa Sanpaolo, dovrebbe rappresentare altresì un'infrastruttura sociale oltre che economica per il territorio, in particolare quello campano, che presenta gravi ritardi in tutti gli indicatori di benessere e di modernità, con il minor livello di occupazione dei giovani;

considerato che:

il gruppo si conferma come una tra le più solide banche europee in termini di stato patrimoniale;

il gruppo possiede una vastissima collezione d'arte che potrebbe essere concentrata in un polo museale a Napoli, come investimento culturale, occupazionale e prova tangibile dell'impegno sociale da parte di Intesa Sanpaolo,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno promuovere iniziative di competenza affinché il gruppo Intesa Sanpaolo non penalizzi ulteriormente le regioni meridionali delocalizzando gradualmente i servizi dell'azienda al fine di arrestare il progressivo depauperamento, in particolare nell'area campana.

(4-00696)

[FILIPPI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che l'Aero Club d'Italia (AeCI) è un ente pubblico non economico finanziato con contributi del CONI sottoposto alla vigilanza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dell'economia e delle finanze, per i beni e le

attività culturali e dell'interno;

rilevato che, per quanto risulta all'interrogante:

con delibera consiliare del 24 ottobre 2008, l'Aero Club d'Italia conferiva un incarico professionale per l'esame dei bilanci degli aeroclub federati e la redazione dei prospetti contabili fissando come corrispettivo per l'espletamento dell'incarico un importo di circa 20.000 euro;

tale determinazione risulta illegittima in quanto si pone in violazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 considerato che tra i dipendenti dello stesso ente erano già presenti le professionalità in grado di svolgere l'esame dei bilanci trattandosi di competenze amministrative; inoltre, dal sito AeCI alla voce "Organizzazione uffici" si rileva che è stato istituito un nuovo servizio denominato Aviazione generale a cui sono state preposte due unità di personale, di cui una con funzioni di responsabile di servizio con relativa indennità, con un evidente aumento dei costi per l'ente e in palese violazione delle disposizioni vigenti in tema di riduzione degli assetti organizzativi (decreto-legge n. 112 del 2008, decreto-legge n. 194 del 2009, decreto-legge n. 138 del 2011);

risulta, inoltre, che da almeno 5 anni è stato istituito anche un settore sicurezza volo, con parte degli oneri a carico dell'ente, senza che alcuna disposizione normativa attribuisca in capo all'Aero Club d'Italia competenze in materia di sicurezza del volo attribuite, invece, all'ente apposito, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;

con delibera consiliare del 27 settembre 2008, l'Aero Club d'Italia ha incaricato il direttore generale di reperire idonei professionisti per il perfezionamento della documentazione necessaria all'avvio del piano di rinnovo della flotta, con particolare riferimento al capitolato tecnico e al contratto per la fornitura dei mezzi, da svolgersi entro il 31 dicembre 2008, fissando un limite di spesa di 15.000 euro; anche tale determinazione risulta illegittima e il compenso non appare giustificato, in quanto fra i dipendenti dell'ente erano presenti le professionalità necessarie per l'esame dei bilanci stessi, trattandosi di competenze amministrative, e quindi sarebbe violato il citato art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

il 26 ottobre 2012 il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo statuto dell'Aero Club d'Italia e lo statuto tipo degli aeroclub federati, prevedendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di Stato;

il 26 febbraio 2013 il Consiglio dei ministri ha approvato lo statuto dell'Aero Club d'Italia e lo statuto tipo degli aeroclub federati: con decreto del Presidente della Repubblica n. 53 del 18 marzo 2013 è stato adottato il regolamento recante gli statuti, nulla prevedendo in merito al parere delle commissioni parlamentari competenti,

si chiede di sapere:

se al Governo risultino le ragioni per cui l'Aero Club d'Italia, pur in presenza di adeguate professionalità all'interno che potessero assolvere a tale compito, abbia affidato l'esame dei bilanci e la redazione dei prospetti contabili degli aeroclub federati a professionista esterno per un corrispettivo di oltre 20.000 euro, con ciò ponendosi, a giudizio dell'interrogante, in palese violazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

se risulti per quale ragione l'Aero Club d'Italia, a giudizio dell'interrogante in violazione dello stesso articolo, abbia affidato a professionalità esterne all'ente il compito di provvedere al perfezionamento della documentazione necessaria all'avvio del piano di rinnovo della flotta, con particolare riferimento al capitolato tecnico e al contratto per la fornitura dei mezzi, da svolgersi entro il 31 dicembre 2008, fissando un corrispettivo di 15.000 euro, in presenza di adeguate professionalità all'interno che potessero assolvere a tale compito;

se risulti per quale ragione l'Aero Club d'Italia abbia istituito un ulteriore servizio "Aviazione generale" oltre ai 4 già esistenti, con ciò determinando un incremento di spesa per le casse dell'ente, in controtendenza con le disposizioni normative che impongono agli enti pubblici una riduzione degli assetti organizzativi finalizzata alla riduzione della spesa pubblica;

se risulti per quali ragioni presso l'Aero Club d'Italia è stato istituito da oltre 6 anni fa il settore Sicurezza volo senza che vi sia una disposizione normativa che attribuisca in capo all'Aero Club

d'Italia competenze in materia di sicurezza del volo attribuite, invece, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;

per quale motivo il Governo e i Ministri vigilanti abbiano adottato lo statuto dell'Aero Club d'Italia e lo statuto tipo degli aeroclub federati in assenza di parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

(4-00697)

[PEZZOPANE](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il progetto del metanodotto Snam rete gas SpA "Rete adriatica" è un gasdotto avente lunghezza complessiva di 687 chilometri lungo un tracciato che attraversa la penisola, dalla Puglia all'Emilia-Romagna, a partire da Massafra (Taranto) fino a Minerbio (Bologna), e che dovrebbe interessare il territorio abruzzese per 103 chilometri, tra Sulmona e L'Aquila in direzione Foligno, passando in un territorio, dunque, altamente sismico e comprensivo di aree protette, precisamente 3 parchi nazionali, un parco regionale e oltre 20 siti di rilevanza comunitaria;

la realizzazione di tale opera ha suscitato la protesta dei comitati cittadini e di numerosi sindaci della valle Peligna, in Abruzzo, che in più occasioni hanno manifestato la loro contrarietà al progetto per l'elevato rischio sismico dell'area interessata dal passaggio del metanodotto e per l'impatto ambientale e paesaggistico legato alla realizzazione dell'opera;

il 3 marzo 2011 la Commissione lavori pubblici del Consiglio regionale dell'Abruzzo ha votato all'unanimità un progetto di legge con cui si impediva la realizzazione del metanodotto nella zona altamente sismica della valle Peligna; nella stessa seduta veniva introdotta, a integrazione della legge regionale n. 32 del 2009, "l'incompatibilità della localizzazione e realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 chilometri e degli impianti termoelettrici di compressione a gas naturale connessi agli stessi, nelle zone a massimo rischio sismico, aree protette, aree a vincolo idrogeologico"; il progetto di legge impone anche che la realizzazione dell'opera venga fatta d'intesa con la Regione Abruzzo, come è successo nel caso delle nuove concessioni petrolifere;

il 27 dicembre 2010 il Comune di L'Aquila ha annunciato la presentazione di una denuncia alla Commissione europea con cui venivano richieste verifiche approfondite sull'*iter* autorizzativo e sulla stessa realizzazione dell'impianto del gasdotto, che nel suo percorso, attraversando una vasta area della dorsale appenninica, interessa anche i centri del cratere del terremoto avvenuto in Abruzzo il 6 aprile 2009;

il 7 marzo 2011 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha decretato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, la compatibilità ambientale del progetto "Metanodotto Sulmona-Foligno e Centrale di compressione di Sulmona", a condizione che si ottemperasse a 46 tra prescrizioni e disposizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nonché ad altre numerose prescrizioni del Ministero per i beni culturali;

il Consiglio regionale ha adottato la legge 19 giugno 2012, n. 28, con cui si modifica la legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale), con la quale la Regione stabilisce l'incompatibilità nelle aree sismiche di prima categoria di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 chilometri e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi;

con delibera del 3 agosto 2012, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, la suddetta legge regionale n. 28 del 2012;

con sentenza n. 182 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda effettivamente procedere alla realizzazione di un gasdotto in una zona ad alta

sismicità come l'Abruzzo;

se e quali misure di competenza intenda adottare per affrontare e risolvere il conflitto di attribuzioni, nel rispetto della volontà espressa dal Consiglio regionale e dai comitati cittadini che hanno manifestato la loro contrarietà alla realizzazione dell'opera.

(4-00698)

[ORRU](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [MOSCARDELLI](#), [MORGONI](#), [MIRABELLI](#), [MATTESINI](#), [MINEO](#), [DEL BARBA](#), [COLLINA](#), [BIANCO](#), [PARENTE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

l'attuale linea ferroviaria che collega Palermo a Trapani, della lunghezza di 125,17 chilometri, via Milo e Calatafimi, venne inaugurata il 28 ottobre 1937, quando venne aperto all'esercizio il tratto di linea, lungamente atteso, di 47 chilometri tra Alcamo diramazione, Milo e Trapani. Il primo collegamento tra le due città tuttavia risale al 1881, quando la Società sicula occidentale inaugurò l'ultimo tratto intermedio di collegamento;

la linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo è l'ideale prosecuzione della linea costiera Messina-Palermo e collega i due capoluoghi di provincia;

il 25 febbraio 2013, a seguito della caduta sui binari di circa 40 metri cubi di detriti, franati da un terrapieno a causa del maltempo, è stata sospesa poco dopo le ore 14.00 la circolazione ferroviaria tra Salemi e Castelvetro, sulla linea Palermo-Alcamo-Trapani via Milo. Subito dopo il cedimento strutturale le squadre tecniche di Rfi, che gestisce per conto di Ferrovie dello Stato l'intera rete ferroviaria italiana, si sono messe all'opera per ripristinare le condizioni di circolazione, prevedendo di riprendere la normale circolazione nei giorni immediatamente successivi al cedimento;

da febbraio ad oggi, tuttavia, la tratta non è mai stata riaperta e Rfi, nonostante abbia un contratto con la Regione Sicilia, ha deciso di sospendere definitivamente la tratta a partire dall'11 agosto;

la tratta ferroviaria è strategica per la provincia di Trapani, in quanto la allaccia all'aeroporto di Birgi e, soprattutto, mette in collegamento i due aeroporti della Sicilia occidentale (Punta Raisi di Palermo e Birgi di Trapani). Il danno che si è creato con il mancato ripristino della tratta ferroviaria, dunque, non riguarda solo la provincia di Trapani ma ha ripercussioni su tutto il territorio nazionale in termini di mancata ricaduta economica legata al turismo della Sicilia e dell'Italia, oltretutto sulla mobilità di un migliaio di persone tra lavoratori e passeggeri;

la tratta costituisce, infatti, una via cruciale per lo sviluppo del territorio che necessita di potenziamento, non di interruzioni e dismissioni e che, però, poiché i problemi della linea sono di tipo strutturale, sembra essere stata dimenticata dal Programma infrastrutture strategiche emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'aprile 2013;

infatti, da notizie di stampa, si apprende che la chiusura della tratta Alcamo-Trapani sarebbe in netto contrasto con quanto concordato da Rfi con il Ministero nell'ambito del contratto di programma 2012-2014;

finora il percorso è stato assicurato da un servizio sostitutivo effettuato in *pullman* ma anche questo servizio sembrerebbe a rischio: pare infatti che vi sia l'intenzione di mantenerlo attivo solo per un breve periodo. Ciò significa che, da metà agosto 2013, si potrà andare da Palermo a Trapani via ferrovia solo via Castelvetro con un dispendio di tempo di 5 ore;

sin dall'immediato periodo successivo alla mancata riapertura della tratta, da parte dei sindacati del settore e della popolazione locale coinvolta sono state rivolte richieste, più volte reiterate, al Ministro, al Presidente della Regione Sicilia e al prefetto di Trapani, oltre che ai vertici regionali e nazionali di Ferrovie dello Stato SpA e di Rfi, nonché sono stati promossi numerosi incontri a livello locale, ricevendo sempre risposte vaghe che rinviavano puntualmente alla responsabilità di altri organi;

a quanto consta agli interroganti, sembrerebbe che Rfi non abbia più interesse alla riapertura della tratta ferroviaria per gli elevati costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Se così fosse, a giudizio degli interroganti si tratterebbe dell'ennesimo atto sconsiderato contro il diritto alla mobilità e condurrebbe al progressivo isolamento di alcuni comuni come Trapani, Calatafimi-Segesta e Alcamo, oltre al mancato collegamento veloce tra i due aeroporti richiamati. Tutto ciò condurrebbe ad una

decrescita dell'economia trapanese già fortemente in crisi,
si chiede di conoscere:

quali siano gli enti a cui attiene la responsabilità decisoria della tratta ferroviaria Alcamo-Trapani via Milo;

se al Ministro in indirizzo risultino, qualora fosse realmente confermata la notizia della dismissione della tratta, le determinazioni sulla base delle quali si è arrivati a tale decisione;

quali siano gli intendimenti del Ministro al fine di garantire, al più presto, il collegamento più celere possibile tra gli aeroporti di Punta Raisi di Palermo e Birgi di Trapani, ed il territorio coinvolto dalla presunta dismissione della tratta.

(4-00699)

MARINELLO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

da un articolo del quotidiano "Messaggero veneto" del 30 luglio 2013 si apprende che Trenitalia Divisione cargo dal 1° agosto 2013 non effettuerà più trasporti di cloro e di fluoro compresso sul territorio nazionale;

tale decisione assunta unilateralmente da Trenitalia Divisione cargo riguarderà sia il traffico interno, sia il traffico *import/export*;

Trenitalia Divisione cargo ha motivato tale decisione adducendo generiche "motivazioni commerciali" ed ha annunciato che sarà effettiva fino a nuovo avviso ed interesserà, senza eccezioni, tutte le stazioni di spedizione, tutte le modalità di inoltro e tutte le modalità di carico;

per il solo cloro, il traffico stimato all'anno 2011 si attesterebbe sulle 50.000 tonnellate; notevolmente inferiori sarebbero invece i volumi per il fluoro compresso;

considerato che:

il trasporto di queste due sostanze chimiche è disciplinato in Europa dai "regolamenti R.I.D.", concernenti il trasporto su ferrovia delle merci pericolose;

tale forma di trasporto delle sostanze pericolose non ha subito alcuna restrizione negli altri Paesi europei ed in alcuni, come per esempio in Germania, la modalità di trasporto ferroviario di alcune sostanze pericolose (tra le quali il cloro) è obbligatoria;

le direttive della Commissione europea e lo stesso "Piano nazionale della logistica 2011-2020", adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono orientati a privilegiare il trasporto ferroviario per tutte le merci pericolose, alla cui categoria appartengono il cloro e il fluoro compresso, rispetto alle altre modalità logistiche;

il blocco da parte del principale operatore ferroviario italiano del trasporto di queste due sostanze metterà di fatto in crisi il sistema produttivo chimico del Paese, oltre ad avere gravi conseguenze sull'approvvigionamento di quasi tutti i settori industriali: la farmaceutica, l'alimentare, la detergenza, i coloranti, la plastica, i trattamenti delle acque, la carta, il tessile;

l'eventuale spostamento su strada del trasporto di queste merci pericolose aumenterà i potenziali rischi per la salute e l'incolumità dei cittadini, oltre che per l'ambiente, in quanto la modalità di trasporto su gomma soffre di un indice di incidentalità 250 volte superiore rispetto a quella su rotaia,

si chiede di per sapere:

con quali azioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano ovviare alla decisione di Trenitalia Divisione cargo, che di fatto mette in grave difficoltà tutta l'industria italiana, ed in particolare il settore chimico, e che può costituire l'ennesima motivazione che allontana gli investimenti esteri dal nostro Paese, da una parte, e che, dall'altra, spinge le imprese italiane, non solo quelle chimiche, a chiudere gli stabilimenti e a delocalizzare la propria produzione in altri Stati;

quali misure di competenza intendano adottare al fine di evitare il blocco del trasporto ferroviario di queste due sostanze e scongiurare i rischi per l'incolumità dei cittadini e la tutela dell'ambiente insiti in un eventuale spostamento su strada;

come intendano impedire che in futuro tali arbitrarie decisioni possano riguardare altri tipi di merci pericolose compromettendo, come in questo caso, la sicurezza del sistema logistico italiano e la

competitività del nostro tessuto industriale.

(4-00700)

PAGLIARI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

attualmente sono presenti sul territorio di Parma diversi istituti che afferiscono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

alla Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Parma e Piacenza sono affidati la Galleria nazionale, il teatro Farnese, la camera di San Paolo e l'Antica spezieria di San Giovanni. Al gennaio 2013 il personale a disposizione era però solamente di 55 unità, con 30 agenti di vigilanza, i cosiddetti custodi, e il rimanente personale suddiviso in lavoratori tecnici (storici dell'arte, eccetera) e personale amministrativo. Allo stesso personale addetto alla vigilanza toccava poi il compito di garantire le aperture straordinarie e di festivi, oltre alle aperture ordinarie. Si tratta di un compito di assoluta rilevanza dato anche il grande interesse suscitato da queste strutture: ad esempio, il teatro Farnese è risultato essere, in occasione dell'apertura straordinaria del 1° gennaio 2012, il monumento più visitato del nord Italia;

le aperture straordinarie, sempre accompagnate da un grande successo di pubblico e che si sono rivelate così importanti per incrementare la capacità di attrattiva turistica per l'intero territorio sono state possibili però solo grazie a specifici accordi sindacali. Infatti, esiste oggi una cronica carenza di personale;

conseguenza della carenza di personale è l'apertura solo parziale delle strutture: risulta non completamente fruibile il complesso della camera di San Paolo, mentre solo un terzo della Galleria nazionale è attualmente aperto al pubblico;

nei due terzi della Galleria nazionale chiusi al pubblico per carenza di personale addetto alla vigilanza sono conservate opere di grande interesse, tanto che molti visitatori sono scoraggiati nel recarsi a Parma per visitare la pinacoteca, come dimostrano i commenti negativi apparsi su alcuni siti *internet* e *forum* dedicati a viaggi e musei;

il restante personale tecnico opera sul territorio di Parma e Piacenza per la tutela e la progettazione, ed è inoltre impegnato in attività di biblioteca, catalogazione e archivio fotografico, svolgendo un insostituibile lavoro a favore del patrimonio artistico di queste due province;

alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza fanno capo il castello di Torrechiara a Langhirano (Parma) e il Castello Malaspina di Bobbio (Piacenza). Al gennaio 2013 il personale a disposizione era pari a 9 unità di vigilanza per il castello di Torrechiara e un'unità di vigilanza per il castello di Bobbio. Risultavano inoltre operanti 15 unità su Parma di cui 8 funzionari e 7 non funzionari che operano sul territorio di Parma e Piacenza per la tutela, la valutazione e la successiva approvazione dei progetti, la attività di sorveglianza ed ispettiva sui monumenti, eccetera;

il personale di vigilanza garantisce aperture straordinarie e di festivi, oltre alle aperture ordinarie, garantendo un servizio di fondamentale importanza per l'intero territorio, incrementandone la capacità di attrazione turistica. Il Castello di Torrechiara, nell'anno 2011, è stato infatti visitato da circa 60.000 persone;

alla Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna fa capo il museo archeologico, il quale registra una forte carenza di personale. Attualmente i dipendenti impiegati sono solo 8;

l'archivio di Stato vive una situazione di grave disagio. La struttura è infatti operativa su due sedi, quella di via D'Azeglio, con notevoli problematiche, e quella di via Spezia. Attualmente all'interno operano 21 unità, così suddivise: un direttore, 2 funzionari, che devono garantire le aperture dei due siti, 14 unità vigilanza, 2 unità amministrative e 2 tecnici;

una situazione di forte disagio caratterizza infine la biblioteca Palatina, con grave carenza di personale. Attualmente sono impiegate nella struttura, di competenza del Ministero, solo 37 unità, del tutto insufficienti a garantire regolarmente il servizio. La pianta organica del 1997 prevedeva infatti 62 unità. La biblioteca risulta poi solo parzialmente aperta dopo il principio di incendio sviluppatosi il 27 ottobre 2012, e una parte consistente e qualitativamente importante del patrimonio non risulta fruibile;

rilevato che:

la carenza di personale e la conseguente chiusura di parte delle strutture crea grave disagio per i turisti che si recano nella provincia di Parma, visto l'elevato interesse suscitato dalle stesse. Musei e gallerie statali hanno infatti fatto registrare 113.686 ingressi nel 2011 e monumenti e aree archeologiche statali hanno fatto registrare 86.880 accessi;

l'impossibilità per i turisti di fruire delle strutture citate provoca un grave danno di immagine per l'intero territorio, ostacolando l'impegno volto alla promozione dello stesso in un momento di grave crisi economica. Il danno è particolarmente rilevante se si tiene conto dell'importanza di questo settore per l'economia dell'intera provincia. Attualmente infatti operano nella provincia di Parma 236 esercizi alberghieri e 225 esercizi ricettivi complementari e sono presenti 380 alloggi privati in affitto;

la carenza di personale comune alle strutture citate comporta gravi disagi per i lavoratori, costretti a moltiplicare i turni per allungare e prorogare le aperture di sale, musei e castelli, tanto che l'incidenza del 30 per cento prevista per i festivi annui è arrivata a toccare il 50 per cento;

più volte le organizzazioni sindacali hanno evidenziato i forti disagi per i lavoratori, esprimendo preoccupazione per il possibile ricorso a consulenze ed esternalizzazioni dei servizi con forte utilizzo di contratti precari;

un effetto dei tagli è la contrazione delle attività di tutela. Conseguentemente si effettuano meno missioni, e mancano fondi per programmare restauri. In questo modo la funzione di tutela del territorio è ridotta a mero controllo burocratico di iniziative altrui, senza possibilità di promuovere ma solo di sorvegliare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con misure urgenti atte a porre fine a questa situazione di grave disagio che provoca grave danno all'immagine del territorio e rischia di provocare conseguenze negative per l'economia parmense e quali misure intenda prendere per garantire il regolare accesso e la normale fruibilità delle strutture;

come intenda porre fine alle situazioni di grave disagio legate alla carenza di personale.

(4-00701)

[BIGNAMI](#), [BOTTICI](#), [BATTISTA](#), [BLUNDO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [SANTANGELO](#), [VACCIANO](#) -

Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

internet è una risorsa irrinunciabile, utilizzata quotidianamente da miliardi di persone per attività lavorative, per comunicare con amici e colleghi, per la ricerca e per la diffusione di informazioni; è uno dei più grandi mezzi di divulgazione delle proprie idee, uno dei più importanti veicoli dell'espressione democratica;

la rete come risorsa comune, quando dispone della cosiddetta banda larga, consente un accesso veloce ai contenuti di vario tipo, tra i quali quelli video;

internet non è "una" rete unica, ma è la somma di tante reti, in Italia e nel resto del mondo, che si collegano ciascuna all'altra a formare un'unica grande risorsa condivisa e fruibile da tutti. Ogni sua porzione è realizzata e gestita da operatori di telecomunicazioni differenti, di diverse dimensioni;

su queste reti operano gli ISP (*internet service provider*) che sono collegati a dei nodi NPA (*network point access*) presenti su tutto il territorio, dove avviene il cosiddetto *peering* (scambio dati-traffico tra ISP) finora gratuito;

sulla base di un recente provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Telecom Italia ha chiuso le interconnessioni *internet* (il *peering* gratuito che attuava dal 1996) e ha iniziato a far pagare questi scambi tra ISP;

per la precisione Telecom continua ad attuare il *peering* privato con gli operatori maggiori, mentre ha imposto interconnessioni a pagamento agli operatori minori (*de-peering*), il che ha suscitato le proteste dell'Aiip (Associazione dei principali *provider* italiani) e del "Mix" di Milano, che gestisce l'interconnessione di *provider* in un'infrastruttura neutrale;

a notizia degli interroganti gli operatori minori lamentano di trovarsi in una situazione economicamente difficile, di essere stati costretti a scegliere se acquisire nuove interconnessioni di rete

offerte da Telecom Italia oppure se servirsi di operatori internazionali;
i vari ISP, dovendo sopportare dei costi aggiuntivi, si vedranno probabilmente costretti a trasferire almeno parte degli stessi sulle tariffe applicate ai loro clienti finali che ne subiranno probabilmente un aggravio indiretto;
considerato che:

Telecom Italia detiene ancora oggi la maggior parte degli utenti *internet* residenziali. Sono, infatti, più di 8 milioni oggi le case che accedono ad *internet* tramite la rete di Telecom Italia, e, pertanto, tali utenti potranno risentire di rallentamenti anche significativi nelle prestazioni;
inoltre gli utenti degli operatori minori stanno registrando tempi di latenza molto più lunghi di prima per raggiungere siti ospitati da Telecom, come Inps, Agenzia delle entrate e vari Ministeri;
l'Antitrust UE ha recentemente aperto un'indagine su grandi *telco* europee, quali: Orange, Telefonica e Deutsche Telekom, che già da tempo attuano il *de-peering*;

a parere degli interroganti sarebbe auspicabile un intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato finalizzato a favorire pari condizioni di accesso alla rete a tutti gli ISP, a prescindere dalle loro dimensioni, e che tuteli gli utenti finali della rete nonché un intervento dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni per sostenere il mantenimento di accordi paritari di interconnessione tra operatori differenti di telecomunicazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia valutato le ripercussioni per gli operatori minori e per gli utenti finali del crescente fenomeno del *de-peering* attuato da Telecom Italia;

se abbia notizia di un intervento delle autorità garanti per assicurare pari condizioni di accesso alla rete a tutti gli ISP e per favorire il mantenimento degli accordi paritari;

se non ritenga necessario adottare le opportune iniziative nell'ambito della propria competenza, in attesa dell'auspicabile intervento delle autorità competenti, affinché per Telecom Italia si preveda una moratoria dei distacchi e quindi un ripristino della situazione precedente, come richiesto da molti operatori del settore.

(4-00702)

[CAPPELLETTI](#), [GIROTTA](#), [MANGILI](#), [COTTI](#), [BATTISTA](#), [BOCCHINO](#), [LUCIDI](#), [PETROCELLI](#), [MORONESE](#), [FUCKSIA](#), [BIGNAMI](#), [SANTANGELO](#), [BUCCARELLA](#), [PEPE](#), [VACCIANO](#), [CIOFFI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#) - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

in data 1° luglio 2013, la direttiva prodotti da costruzione (direttiva CPD 89/106/CEE), che aveva introdotto la marcatura CE per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, è stata abrogata e sostituita dal regolamento prodotti da costruzione (regolamento CPR n. 305/2011);

la direttiva europea è un atto che obbliga gli Stati membri dell'Unione alla realizzazione di determinati obiettivi lasciando loro la scelta sui mezzi per raggiungerli; il regolamento, di contro, è un atto di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri;

il regolamento n. 305 del 2011 fissa le condizioni per l'immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per descrivere le prestazioni di tali prodotti (caratteristiche essenziali e uso della marcatura CE);

considerato che:

la novità, immediatamente applicabile, introdotta dal regolamento, riguarda un nuovo documento, la dichiarazione di prestazione (DoP), che deve essere redatto dal fabbricante al momento dell'immissione del prodotto sul mercato, con il quale il produttore dovrà dichiarare le prestazioni dei prodotti e non soltanto la conformità dei materiali ad una specifica tecnica;

la DoP dovrà essere redatta dal fabbricante secondo uno schema tipologico, riportando anche i riferimenti dell'organismo notificato che ha eseguito le "prove di tipo" e i riferimenti dei *report* di prova che attestano le prestazioni del prodotto dichiarate;

con questa nuova regolamentazione assumono un ruolo di primaria importanza gli organismi notificati ai quali è demandato il compito di valutare la conformità dei prodotti;

un organismo notificato è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta;

ai sensi dell'art. 40 del regolamento n. 305/2011 "Gli Stati membri designano un'autorità notificante, responsabile di organizzare ed eseguire le procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai fini del presente regolamento, nonché responsabile del controllo degli organismi notificati, ivi inclusa la loro conformità all'articolo 43. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti dai rispettivi organismi nazionali di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008";

in Italia l'autorità notificante è il Ministero dello sviluppo economico, e l'organismo nazionale di accreditamento è Accredia (Ente italiano di accreditamento);

un organismo che intenda diventare notificato presenta una domanda all'autorità notificante. La domanda è accompagnata, se disponibile, da un certificato di accreditamento che attesti che l'organismo soddisfa i requisiti di cui all'art. 43 del regolamento europeo. Se l'organismo interessato non può produrre tale certificato, fornisce all'autorità notificante tutta la documentazione necessaria per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità ai requisiti di cui all'art. 43 citato;

l'autorità notificante notifica i diversi organismi alla Commissione europea e agli altri Stati membri. Se una notifica non è basata su un certificato di accreditamento l'autorità notificante fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri tutta la documentazione che attesta la competenza dell'organismo notificato;

l'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se la Commissione o gli altri Stati membri non sollevino obiezioni entro 2 settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro 2 mesi dalla notifica qualora non si faccia uso del certificato di accreditamento;

gli altri Paesi membri, quali la Germania, la Francia, la Spagna, il Regno Unito hanno tempestivamente aggiornato le norme di riferimento e hanno già organismi notificati;

in Italia, invece, ancora nessun organismo è stato notificato perché l'accREDITAMENTO potrà essere applicato quando sarà disponibile uno specifico schema di accREDITAMENTO europeo, ovvero nazionale. Realizzatosi tale presupposto si potrà procedere alle notifiche basate su accREDITAMENTO rilasciato dall'ente unico nazionale di accREDITAMENTO italiano,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza che Paesi quali la Germania, la Francia, la Spagna, il Regno Unito, la Croazia, a differenza del nostro Paese, hanno tempestivamente aggiornato le norme di riferimento e hanno già organismi notificati;

quali interventi urgenti intenda intraprendere, per scongiurare la perdita di competitività delle aziende italiane, a seguito della grave negligenza osservata;

a chi siano attribuibili le responsabilità dei ritardi, che comportano, anche nel caso di specie, per le imprese l'assenza di risposte puntuali alle esigenze del mercato;

se la procedura di notifica per gli organismi che ne hanno fatto richiesta sia in corso di applicazione e quali siano i tempi attesi per il suo ottenimento;

quali siano i motivi per cui non si sia provveduto a definire prima degli altri Paesi citati lo schema di accREDITAMENTO in modo da consentire l'applicazione della più celere procedura che consiste nell'accREDITAMENTO da parte di Accredia.

(4-00703)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11ª Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-00296, del senatore D'Ambrosio Lettieri, sullo stabilimento Officine Meccaniche (OM) di Bari.

